

TORNATA DEL 19 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento della tassa sulle professioni, arti, industrie e commercio — Spiegazioni del relatore Cavour Gustavo sugli articoli delle tabelle rinviati — Obbiezioni del deputato Despine — Discussione della tabella D — Proposizioni di aggiunte, emendamenti, soppressioni — Parlano i deputati Sineo, Casaretto, Valerio, Botta, Borella, Cavallini, Mellana, Quaglia, Sella, Mantelli, Michelini, Despine, Bonavera, Airenti, Zirio, Farina Paolo, Malan e Crosa — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per un mutuo di lire 400,000 a favore dei cittadini sardi colpiti dal sequestro decretato a Vienna il 13 febbraio ultimo.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto d'una petizione ultimamente presentata alla Camera:

5135. Lepori Bernardino, Calvetto Giacomo, Vaglianti Giuseppe, Aiazza Matteo, Cora Pietro, Furno Gaetano, Vaglianti Bartolomeo e Saracco Giuseppe, residenti nel comune di Cercenasco, provincia di Pinerolo, movendo lagnanze per essere stati compresi nel ruolo per l'imposta sui fabbricati, e rispettivamente quotati contro il disposto della legge 31 marzo 1851, per essere dessi precipuamente addetti all'agricoltura, ed i loro abituri del tutto rurali, chiedono che la Camera provochi quei provvedimenti che crederà più opportuni affinché siano esattamente applicate le disposizioni della predetta legge, e vengano dessi esonerati dall'indebito tributo di cui furono quotati.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il signor ministro degli affari esteri comunica alla Camera 200 esemplari del *Memorandum* del regio Governo sul conflitto insorto con quello di Sua Maestà l'imperatore d'Austria pel sequestro da questo ultimo imposto ai beni degli emigrati lombardo-veneti divenuti cittadini sardi.

Questi esemplari sono stati distribuiti ai signori deputati nella tornata di ieri.

Debbo comunicare alla Camera il risultato della votazione per la nomina di due membri della Commissione degli spogli.

Riescirono eletti i deputati:

Marco con voti 64

Despine con » 53

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLA TASSA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SULLE ARTI E PROFESSIONI LIBERALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento della tassa sull'industria e commercio, sulle arti e professioni liberali.

La discussione è rimasta alla tabella D.

La parola spetta al relatore della Commissione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione propone alla Camera che la disposizione votata ieri formi parte dell'articolo 12 e ne costituisca il primo alinea.

In quanto alla tabella C, essa ha adottato una nuova redazione, che si sta copiando e che fra pochi minuti spero poter deporre sul banco della Presidenza.

Quanto alla tabella D, relativamente all'industria metallurgica, la Commissione ha avuto il favore dell'intervento dei due membri che ieri si erano esibiti ad illuminarla colle cognizioni speciali che essi possiedono a questo riguardo; ma essa non ha potuto ancora venire ad una formola definitiva.

Proporrei ancora oggi pertanto la sospensione di alcuni articoli, come quello *Magone*, alla pagina 56, ed altri similari.

Ci sono alcuni articoli sui quali la Commissione ha adottato alcuni emendamenti, ma mi riservo di farli conoscere articolo per articolo.

PRESIDENTE. Metterò in discussione la Tavola D — *Professioni imposte senza riguardo alla popolazione e senza diritto proporzionale.*

« Acciaio fuso o di cementazione (fabbrica di), lire 10. Più lire 4 per ogni operaio. »

DESPINE. L'acier est dans la catégorie dont a parlé l'honorable monsieur le rapporteur.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Nell'articolo come è proposto si distingue l'acciaio di cementazione dall'acciaio naturale. Per questo ultimo si rimanda alle fucine e forni reali.

Non sembrò alla Commissione fosse il caso di adottare una variazione per l'acciaio di cementazione, perchè è quello che si fa con rottami di ferro, che sono già stati messi in commercio.

Per conseguenza non entra nell'industria delle miniere, ma si può benissimo tassare a parte. Si intenderà pertanto che tali parole non impegneranno la Camera per la cifra che debbe essere fissata per le fucine ed i forni reali. Mi pare quindi che si possa votare il presente articolo.

DESPINE. J'ai l'honneur de faire observer à la Chambre que l'acier de cémentation a une connexion intime avec l'acier ordinaire. La seule différence qu'il y a entre l'acier de cémentation et l'acier naturel, c'est que dans l'un on ajoute le carbone et qu'on l'enlève dans l'autre; mais ils sont composés l'un et l'autre de la même substance.

Ainsi je demanderais plutôt que cette question fût annexée à celle dont la Commission a demandé l'ajournement; car ce serait par l'une préjuger l'autre.

PRESIDENTE. Se ella insiste, è meglio sospendere.

« Aceto (fabbrica di), lire 50. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione, nelle variazioni proposte alla tavola D, ha domandato che si tolga questo articolo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, quest'articolo s'intenderà soppresso.

« Acque minerali e termali (proprietari, concessionari, fittaiuoli o coltivatori di stabilimenti produttivi), lire 150.

« Aghi da cucire e per calzetti (fabbrica di) con mezzi meccanici, lire 10. Più lire quattro per ogni operaio.

« Amatite (fabbrica di), lire 20. Più lire quattro per ogni operaio.

« Amido (fabbrica di), lire 20. Più lire quattro per ogni operaio.

« Appaltatori di dazi comunali, mezzo per cento del montare annuo del fitto.

« Appaltatori di pedaggi sui ponti e porti, mezzo per cento del montare annuo del fitto.

« Appaltatori dei diritti di piazza nei mercati, tettoie (*halles*) e luoghi pubblici, mezzo per cento del montare annuo del fitto od appalto.

« Appaltatori dei diritti di peso e misura, mezzo per cento del montare annuo del fitto.

« Appaltatori dei diritti di porta all'entrata della città, mezzo per cento del montare annuo del fitto. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione, dietro le osservazioni che sono state fatte nella penultima seduta circa questi appaltatori, ha considerato che il diritto che si pagava da una mano doveva restituirsi dall'altra, e in conseguenza entrò nel pensiero di proporre la soppressione di quest'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi duole di dovermi opporre a questa proposta; se si trattasse di stabilire una tassa speciale sugli appaltatori, io mi arrenderei alle ragioni assai gravi esposte dall'onorevole relatore della Commissione. Evidentemente una tassa speciale sopra impresari che trattano affari col Governo oppure con corpi morali, ricadrebbe in definitiva sopra il Governo stesso; ma, come noi intendiamo con questa legge di colpire tutte le industrie, come abbiamo cercato di fare in modo che nessuna di esse sfuggisse alle esigenze del fisco, io non vedo motivo per esonerare questo ramo particolare d'industriali.

Diffatti, qual sarebbe il motivo che militerebbe a favore di tale esenzione? Nella prima ipotesi sarebbe che i capitalisti, vedendo l'industria degli appalti colpiti da tassa speciale, rivolgerebbero i loro capitali in altre imprese.

Ma giova notare, o signori, che, siccome abbiamo fatto in modo che a qualunque lato si rivolgano, verranno colpiti, non v'è più ragione per temere ciò.

L'argomento posto in campo dalla Commissione sarebbe valido se la tassa fosse gravissima, se fosse tale da distogliere i capitali dall'entrare in questa vita, oppure a far sì che quelli già consacrati a questo genere di commercio e d'industria se ne sviassero. Ma, ove si mantenga un limite moderato, non si produrrà questo effetto, giacchè gli appaltatori costituiscono una specie *sui generis* di speculatori.

Non tutti i capitalisti, non tutti gli industriali ed i commercianti hanno i requisiti voluti per fare gli appaltatori e quelli che hanno tali requisiti non hanno forse quelli necessari per esercitare diverse specie d'industrie.

Quindi è che difficilmente si vedrà un appaltatore lasciare una specie di commercio e d'industria per appigliarsi ad un'altra. Così pure riesce difficile che un industriale, un commerciante lasci il commercio o l'industria propria per intraprendere appalti. Egli è perciò che vi è, dirò così, un pareggiamento che impedisce lo spostamento delle industrie.

Purchè la tassa non sia maggiore delle forze che traggono l'appaltatore alla sua industria non vi è pericolo che essa diminuisca la quantità dei capitali, e il numero delle persone che ad essa si consacrano.

Qui succede come nella meccanica. È l'attrito che impedisce talvolta ad un corpo di essere strascinato dalla gravità.

Purchè questa tassa sia mantenuta in limiti moderati, io non credo che sia per recare alcuna cattiva conseguenza sopra il prezzo degli appalti.

La Camera vede quindi come non vi sia nessun motivo per favorire singolarmente questa classe d'industriali. Non voglio dir nulla di sfavorevole ad essi, ma non credo che vi siano motivi per trattarli in modo privilegiato, per accordar loro speciali favori. Io vorrei quindi che fosse mantenuto il principio di tassare gli appaltatori, pregando la Commissione di prendere ancora ad esame la questione.

SINEO. I ragionamenti dell'onorevole signor ministro sarebbero concludenti, se gli appalti attuali fossero perpetui, per contro, noi dobbiamo specialmente avvisare agli appalti futuri. Negli appalti, come in qualunque altro genere di speculazione, il prezzo è determinato dalla concorrenza degli oblatori e dalla misura dell'interesse del danaro. Quando tutti gli accorrenti all'appalto sapranno che loro toccherà di sottostare al peso di un mezzo per cento sul prezzo dell'appalto, sarà senza dubbio minore di mezzo per cento il ribasso che avrà luogo all'asta pubblica.

Quando si tratta di appalti per cose che riguardano il Governo, non si fa che un inutile giro, togliendosi all'impresario sotto nome d'imposta ciò che gli si dà a titolo di mercede.

Ma io chiamo specialmente l'attenzione della Camera sulla condizione dei comuni, e specialmente di quelli i quali sarebbero quasi esclusivamente colpiti da quest'articolo del progetto, dacchè si tratta di appaltatori di diritti comunali, di pedaggi sui ponti e porti, che per lo più sono comunali, di diritti di mercato, di peso, e simili, tutte cose comunali.

Con questo articolo, evidentemente, si recherebbe un aggravio ai comuni; il che mi parrebbe inopportuno.

Io credo che i comuni sono già sufficientemente gravati allo stato attuale; la loro condizione è stata peggiorata assai colla legge sulle gabelle. Se adesso andiamo ancora, in occasione di questa legge, ponendo loro una nuova imposta, parmi che li aggraviamo soverchiamente. La condizione dei comuni non è generalmente molto florida. Ponendo noi quest'imposta non veniamo a colpire gli appaltatori, ma i comuni stessi, perchè è evidente che il ribasso o l'aumento, che un appaltatore può fare, da ciò sarebbe determinato.

Io invito intanto la Camera a ben meditare sulle conseguenze di quest'articolo, ed appoggio la proposizione della Commissione, specialmente sotto l'aspetto che non dobbiamo in occasione di questa legge venire a gravitare sui comuni oltre i pesi che attualmente sopportano. Se si potessero colpire gli appaltatori indipendentemente da coloro che loro affidano le opere da eseguirsi, allora capirei che ci potrebbe essere un motivo per colpirli; ma questo non si ottiene col progetto del Ministero, lo impone gli appaltatori è lo stesso come imporre direttamente i comuni.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Allorchè nella seduta di venerdì venne in discussione il diritto da imporsi agl'impre-

sari d'opere pubbliche, gli onorevoli deputati Sineo, Mellana e Valerio presentarono alla Camera osservazioni gravi, che parve facessero senso sulla generalità degli onorevoli nostri colleghi.

La Commissione aveva già detto nella relazione verbale, che io ho avuto l'onore di fare, che essa non credeva ragionevole l'imporre sugli appaltatori e concessionari di qualunque specie d'opere pubbliche un diritto proporzionale alle opere stesse, perchè era evidente che questo tanto per cento di più si sarebbe calcolato all'asta pubblica, e sarebbe quindi un tanto di meno che si avrebbe avuto, o di ribasso o di aumento, secondo le circostanze, nelle deliberazioni agli stessi appalti. Per conseguenza, quando la Camera rimandò alla Commissione lo studio della materia circa gl'impresari d'opere pubbliche, essa scartò assolutamente questo principio. Ha però creduto allora che per gl'impresari d'opere pubbliche ci fosse un elemento tassabile, e questo è la personalità dell'impresario stesso. Uno di questi industriali che, avendo qualche capacità specialissima e accortezza, guadagna molto, s'innalza fra la classe degl'industriali più potenti; ora quest'elemento le parve tassabile, e fu per questo che essa nella sua prima proposta aveva sottomesso alla Camera un progetto secondo il quale gl'impresari per la costruzione di opere pubbliche erano compresi nella tabella B, e sottoposti ad una gradazione di quattro gradi.

Ma l'onorevole deputato Sineo con molta ragione fece osservare che per gl'impresari d'opere pubbliche l'elemento della popolazione non forniva una base razionale di gradazione, perchè un impresario di opere vistosissime può dimorare in un piccolo comune, mentre un altro che non avrà che un'impresa di lievissima entità può aver domicilio nella capitale. Questa considerazione essendo veramente grave, fece sì che la Commissione deliberò di adottare una disposizione particolare per gl'impresari di opere pubbliche. L'ho già annunciato alla Camera ed ora ne darò lettura, perchè è connessa colla questione degli appaltatori, ed anche con quella che verrà fra breve dei concessionari di pedaggi sopra le strade reali, provinciali e comunali.

Le disposizioni particolari che la Commissione ha già adottate e che essa proporrà a suo tempo sono che gli impresari per le costruzioni di opere pubbliche, oltre al diritto proporzionale, pagherebbero un diritto fisso stabilito come segue:

Verrebbero collocati in primo grado, e per tutto lo Stato senza distinzione di comune, quelli che hanno imprese in corso di esecuzione per un valore cumulativo di oltre 100,000 lire; in secondo grado quelli che hanno imprese in corso di esecuzione per un valore dalle 70 alle 100,000 lire; in terzo grado quelli che ne hanno oltre 40,000 lire; e nel quarto tutti gli altri. Queste basi credo che si potrebbero anche adottare per gli appaltatori e concessionari di opere pubbliche, di pedaggi ed altre simili cose, perchè a questo modo si colpisce il personale dell'esercente, e si cade meno direttamente sulle opere. Ove la Camera dividesse questo modo di vedere, sarebbe il caso di togliere da questa tabella anche gli appaltatori e concessionari di pedaggi, per comprenderli insieme agl'impresari in una disposizione speciale che abbiamo già formolata e che la Camera potrebbe poi discutere, ma che verrà più logicamente in fine di questa tabella stessa, e così otterremmo anche in parte l'intento spiegato dall'onorevole ministro delle finanze. Questi industriali non sarebbero esclusi, ma intanto questo prendere un tanto per cento su cose che escono egualmente dalle borse dei contribuenti, non pare molto logico.

Dunque, colla riserva di contemplare gli appaltatori nella disposizione speciale che comprende gl'impresari, mantengo la proposta della Commissione, perchè vengano cancellati dal presente luogo.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze aderisce a questa proposta?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Purchè questi industriali siano portati in altro luogo, io aderisco.

VALERIO. Io chiederei che l'emendamento cui accennava l'onorevole relatore, come pure la tabella C, che deve comprendere i notai, causidici, ecc., fossero stampati e distribuiti.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Aderisco volentieri.

PRESIDENTE. Saranno date le opportune disposizioni.

« Armatori, per lunghi viaggi, ottanta centesimi per tonnellata.

« Armatori, per il grande e piccolo cabottaggio, e per la pesca della balena e del merluzzo, cinquanta centesimi per ogni tonnellata. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione, sulla rappresentanza di alcuni onorevoli deputati della Liguria, prese a studiare questa disposizione, ed ha creduto per varie considerazioni, che forse saranno svolte meglio di me dagli onorevoli proponenti, di dover ridurre gli 80 centesimi a 50, ed i 50 a soli 25. Questa è la proposizione della Commissione, che però, credo, sarà combattuta come insufficiente da alcuni onorevoli deputati.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero accetta questa riduzione, ma dichiara che si opporrebbe ad una diminuzione maggiore.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola.

CASARETTO. Io non posso accettare la riduzione proposta dall'onorevole relatore perchè essa è insufficiente.

L'ufficio di armatore non è veramente nè un commercio nè un'industria. L'armatore è il principale proprietario, è il rappresentante degl'interessati di un bastimento; a questo titolo pertanto egli non potrebbe essere tassato. Ma forse si è voluto tassare la proprietà del bastimento, ossia il reddito che esso produce; e ciò sta bene; ma io faccio osservare che a questo titolo essi furono di già tassati; furono tassati prima di tutto indirettamente, perchè noi abbiamo già tassato i negozianti con un diritto fisso piuttosto elevato; ora il bastimento è uno strumento del commercio, il più delle volte inseparabile dallo stesso; sovente il negoziante sacrifica il bastimento pel vantaggio delle operazioni commerciali, sovente all'opposto sacrifica l'interesse del carico per l'utile del bastimento.

Se poi vogliamo tassare il bastimento come strumento del commercio, invece di mettere i negozianti nella tabella B, avremmo dovuto portarli nella tabella D, dove non avrebbero pagato che in via accessoria un piccolo diritto fisso, ed allora il bastimento si sarebbe potuto tassare come strumento di produzione, ma, avendo già tassato in via principale il negoziante, non possiamo più tassare lo strumento del suo commercio senza duplicare la tassa.

Questa duplicazione di tassa succederà realmente, perchè il possesso di molti bastimenti contribuisce a stabilire la notorietà della ricchezza di un commerciante. Il verificatore che, secondo il disposto della legge, dovrà porre i negozianti nei diversi gradi, secondo la notorietà della loro ricchezza, dovrà necessariamente essere influenzato da questa notorietà, che si fonda appunto in gran parte sul possesso di un maggior numero di bastimenti.

Ma, lasciando da parte questo modo indiretto di duplicare la tassa, io trovo poi che la tassa pei bastimenti è duplicata direttamente con un'altra legge, colla legge del 1851, colla quale si stabilì una tassa diretta sui bastimenti. I bastimenti soffrono già molte tasse, soffrono la tassa del carenaggio, la tassa della darsena, soffrono la tassa della sanità, la quale è pur gravosa, e tanto più gravosa in quanto che non tutti i Governi i quali hanno preso parte alla convenzione sanitaria di Parigi l'hanno ancora messa in esecuzione.

Soffrono la tassa dei consolati, la quale è più gravosa di quelle delle altre nazioni, tassa che, a mio parere, credo che si potrebbe diminuire con vantaggio dell'erario e della navigazione, sostituendo ai consoli speciali i consoli negozianti, le persone più influenti sul commercio dei vari paesi; soffrono poi ancora una tassa di ancoraggio, la quale viene pagata tanto dagli esteri che dai nazionali bastimenti.

Ma lascio ancora tutte queste tasse, perchè forse si potrebbe dire che sono pagate a titolo di rimborso delle spese che il Governo fa per mantenere i porti; ma avvi un'altra tassa, quella di navigazione. Questa tassa, signori, i bastimenti stranieri non la pagano, la pagano solo i nazionali; dunque vuol dire che è una tassa che si fa pagare ai bastimenti a titolo appunto del reddito che questi costituiscono.

Non si può dire certamente che si faccia pagare per l'uso che fanno della via del mare, perchè questa via non costa niente al Governo, e non è neppure del Governo, essa, come disse il poeta, è una via senza orma, che può essere da tutti contemporaneamente usata, e che perciò non appartiene ad alcuno esclusivamente, ma sibbene al genere umano intiero.

Questa adunque è una tassa veramente sul reddito che produce il bastimento. E non è mica una tassa più lieve di quello che siano le tasse che voi avete votato in questa legge; io vi prego di fare i conti: un bastimento di 200 tonnellate deve pagare una tassa a titolo puramente di navigazione, secondo quella legge del 1851, di 100 lire; un bastimento di 200 tonnellate può valere 40,000 lire, ma, siccome è un capitale che si va consumando, dobbiamo prendere la media del suo valore durante l'intera sua esistenza, vale a dire che vale solo 20,000 lire, il che al 5 per cento suppone un reddito di 1000 lire.

Ora, su 1000 lire di reddito viene già tassato di 100 lire, ciò costituisce il decimo del reddito; io osservo che nessuno di quelli che sono tassati in questa legge paga altrettanto.

Dopo che voi avete tassato colla legge del 1851 per tal modo i bastimenti, ora si tornano a tassare di bel nuovo e gravemente.

In questa legge, per esempio, un negoziante che abbia un milione di capitale, cioè un reddito di 50,000 lire, che cosa paga? 800 lire, secondo la legge; aggiungiamo anche 100 lire per la tassa proporzionale, saranno lire 900; ebbene tutto ciò non arriva al 2 per cento sul reddito. Un avvocato che guadagna 10,000 lire paga al più 200 lire, vale a dire il 2 per cento sul suo reddito.

Invece un bastimento che cosa pagherà? Un bastimento di 200 tonnellate che dia il reddito di 1000 lire, siccome ho supposto, pagherà, secondo l'emendamento della Commissione, 100 lire, cui aggiungendo le lire 100 per la tassa di navigazione secondo la legge del 1851, queste sole due tasse costituiranno un aggravio totale di 20 per cento sul reddito, mentrè tutte le altre professioni accennate non pagano che circa il 2 per cento, senza pure tener conto di tutte le altre tasse che ho menzionato.

Io affermo pertanto che i bastimenti sono già da un'altra

legge colpiti con un'imposta conforme a quella con cui noi al presente tassiamo le altre professioni, e che perciò non dovrebbero venir più tassati con questa legge.

Aggiungo poi che, se fosse nostro intendimento di colpire i bastimenti maggiormente ancora, non li dovremmo imporre con questa legge, ma bensì colla tassa di ancoraggio, come pratica la maggior parte delle altre nazioni. Simile imposta pagandosi non solo dai nazionali, ma altresì dagli stranieri, il tesoro in tal guisa verrebbe ad incassare il doppio. Oltre di ciò si avrebbe il vantaggio di non creare una concorrenza ai bastimenti nazionali; per contro, se si stabilisce la tassa nel modo che è proposto, che cosa ne avverrà? Ne verrà che sottoporrete i nazionali ad una tassa da cui gli stranieri vanno immuni, una tassa a danno dell'industria nazionale ed a favore della straniera.

Taluno dirà forse che in Francia i bastimenti sono tassati nella legge relativa all'imposta delle patenti.

Io faccio osservare innanzi tutto che colà non vi è la tassa di navigazione che noi abbiamo, e che poi colà anche la tassa della patente è più lieve di quella che ora si propone; essa non è in Francia che di centesimi 40, mentre qui, secondo il progetto, erano sottoposti a quella di centesimi 80, che verrebbe ora ridotta a centesimi 50 dall'emendamento della Commissione; mentre che per serbare le dovute proporzioni noi non solo non dovremmo sottoporli ad un'imposta maggiore, ma bensì farli pagare meno, perchè in Francia, come ha detto in sul principio l'onorevole deputato Bonavera, le altre tasse sono molto più gravi. La tassa delle patenti in Francia sta alla tassa diretta dei beni immobili come l'uno al sei, mentre che questa sta nella proporzione di uno al tre. Poichè sembra che trovi della incredulità questa proposizione, dirò che questo io lo deduco da ciò che ho inteso da un membro della Commissione, che, cioè, questa legge avrebbe fruttato 5 milioni; ora, siccome le tasse sugli immobili ammontano a 15 milioni, così parmi non andare errato asserendo che la presente tassa starebbe nella proporzione di uno al tre colle tasse sugli immobili.

Ma soggiungo poi che, se la Francia ha fatto a questo riguardo una cattiva legge, noi non dobbiamo certamente imitarla; ed infatti la Francia ne ha scontata la pena, perchè vediamo che, malgrado il vantaggio dei diritti differenziali di cui gode quella marina, malgrado tutti gli altri vantaggi di cui quel Governo ha voluto proteggerla, la marina francese nel Mediterraneo non è punto in istato di floridezza.

Ma avvi ancora un'altra ragione gravissima, o signori: la Francia ha tassato i bastimenti, ma sapete che cosa fu dato in compenso a questi bastimenti? Furono loro concessi dei diritti differenziali di navigazione, dei diritti di protezione gravissimi, ed una gran parte delle mercanzie che vanno con bandiere estere sono colà sottoposte a dazi di dogana più elevati. Se voi volete ristabilire i diritti differenziali nel nostro Stato a favore della nostra marina, allora potrete benissimo gravarla, ma questo io credo non è l'intenzione nè vostra nè del Governo. Ho sentito dire da taluni che si poteva tassare la navigazione pei vantaggi appunto che derivano dall'abolizione dei diritti differenziali; io lodo questa misura perchè torna a profitto dei consumatori del paese intero; ma certamente sarebbe un errore gravissimo il credere che abbia giovato alla marina; questo era un privilegio che essa aveva.

È assurdo il credere che si faccia del bene ad uno col togliergli i privilegi di cui gode; con tutto questo la marina non domanda per certo che si stabilisca un diritto differenziale, anzi, e mi piace dirlo, tutte le volte che avete dimi-

nuito la protezione di qualche industria nazionale, s'alzarono da tutte le parti molti lamenti; al contrario la marina, sebbene sia stata la prima colpita, e lo fosse più d'ogni altra, poichè la protezione fu non diminuita soltanto, ma tolta interamente a suo riguardo, tuttavia non alzò alcuna lagnanza; essa accettò volentosa la difficile lotta a cui la chiamavate, ed io per mia parte sono ben lontano dal domandare che si ristabiliscano i diritti differenziali, anzi dichiaro che, qualora si volessero ristabilire per vie indirette, come alcuni vorrebbero, mi manifesterei contrario ad una tale idea. Io amo a vedere sempre questa industria al posto delle avanguardie nell'applicazione del principio del libero scambio, di questo principio non solo economico, ma altresì umanitario; ma ciò che trovo assurdo è che si stabiliscano dei dazi protettori a favore delle bandiere straniere, come facciamo, aggravando i nostri bastimenti d'una tassa da cui saranno immuni le navi straniere; che si ristabilisca in questo modo il sistema protettore in senso inverso, e ciò a vantaggio dell'industria straniera, e a danno della nazionale.

Che poi l'abolizione dei diritti differenziali non abbia giovato alla marina, lo provano le statistiche, giacchè, mentre negli anni trascorsi gli approdi delle bandiere nazionali erano in proporzione più grandi di quello che non fossero gli approdi delle bandiere straniere, negli ultimi anni successe il rovescio, le bandiere straniere hanno avuto negli approdi una parte più grande di quello che abbiano avuto i bastimenti nazionali. Se dunque noi aggraviamo di troppo questa industria, se noi l'aggraviamo fuor di proporzione colle altre industrie, se noi specialmente la tassiamo più di quello che non tassiamo le bandiere straniere, che cosa ne avverrà? Ne avverrà di due cose l'una: o i capitalisti cesseranno di rivolgere i loro fondi verso queste industrie. Ciò non sarà un gran danno per i capitalisti, perchè io credo che, se si bada al reddito che dà il capitale così impiegato, penso che sia assai miserabile; d'altronde poi al capitalista poco importa rivolgere più ad un'industria che ad un'altra i suoi capitali, ma il danno cadrà su quella numerosa classe di marinai e di capitani che vi trovano il loro impiego.

Da noi i capitani che hanno un piccolo peculio si raccomandano ad un capitalista, ad un negoziante affinchè anche egli concorra a fabbricare un bastimento, non già per ricavare un reddito vistoso da' suoi capitali, ma unicamente nelle viste di crearsi un impiego.

Se non succederà poi questo, che cosa avverrà? Avverrà che i bastimenti nazionali cambieranno bandiera: prenderanno o la russa o l'americana, o qualunque altra meno aggravata di tassa; e se questo torni ad utile ed onore della nostra bandiera io lascio giudicare dalla Camera.

Perciò io devo insistere acciocchè sia tolto quest'articolo dalla legge presente; ripeto che, se si vorrà tassare i bastimenti più di quello che ora noi siano, sarà meno male colpirli altrimenti, aumentando, per esempio, il diritto di ancoraggio per non creare almeno una protezione, una concorrenza straniera.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non formola alcuna proposta?

CASARETTO. Io domando che sia cancellata questa categoria.

PRESIDENTE. Vuol dire che non fa proposta di riduzione, e che voterà puramente contro.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Casaretto propone la soppressione della tassa che colpire dovrebbe gli armatori, e si fonda perciò sul riflesso che questa industria venne già tassata, e

che, in virtù della legge 26 giugno 1851, gli armatori vengono a pagare in una proporzione maggiore di quanto pagano gli altri industriali.

Qui mi occorre di rettificare il primo asserto dell'onorevole deputato Casaretto. La legge del 1851, come la Camera ricorderà, non ebbe per iscopo di colpire quest'industria di un peso dal quale andasse esente antecedentemente, ma sibbene di ridurre, e di ridurre in una larga proporzione, tutte le tasse di navigazione. Prima del 1851 la navigazione era gravata da un'infinità di tasse. Non prevedendo questa discussione, non ho sott'occhio l'antica legge, ma non credo che sarà contestato che prima della riforma la marina pagava moltissime tasse, il cui complesso riusciva assai gravoso, e di più moltissime di esse erano anche odiose per le continue formalità che era forza adempiere.

La legge del 1851 abolì tutte le tasse antecedenti, e ne sostituì una sola di patente, la quale per i bastimenti al di sopra di cinquanta tonnellate non si paga che una volta per triennio. Quindi questa legge fu accolta come un vero beneficio dalla marina. Ma non solo essa diminuì le tasse che colpivano lo scafo del bastimento, ma ne scemò altre in proporzione ancora maggiore, la tassa ad esempio che i bastimenti debbono pagare ad ogni approdo in un porto del regno. Se la memoria non mi falla, prima del 1851 i bastimenti pagavano nel porto di Genova tanto al Governo quanto alla Camera di commercio, alla quale si era accordata una soprattassa per pagare una certa fregata, pagavano lire 120 o 150 per tonnellata. Il diritto fu ad un tratto ridotto a 50 centesimi.

Quindi la marina profitto in due modi per questa riforma, dacchè ne riuscì consolidazione dei diritti fissi e diminuzione della loro quotità, esazione di un diritto meno oneroso per i naviganti, riduzione al quarto dei diritti di navigazione. Queste tasse, o signori, non costituiscono poi una vera imposta sul lucro del navigante, esse hanno per oggetto d'indennizzare in una piccola parte lo Stato delle spese che esso fa pel mantenimento dei porti, dei fari, per la difesa della marina mercantile e per tutte quelle altre che hanno per oggetto di assicurare e di facilitare il commercio marittimo. Sono un corrispettivo del servizio che il Governo rende a questa industria speciale; e come voi avete testè votato il bilancio della marina e quello dei lavori pubblici, e che state per votare il bilancio attivo, facilmente vi convincerete che il prodotto della tassa di navigazione e degli ancoraggi non costituisce che una tenue porzione delle spese che il Governo fa ad oggetto di favorire il commercio marittimo.

E qui colgo quest'occasione per ripetere un fatto che venne contestato dall'onorevole deputato Casaretto. In altra circostanza io dissi che le riforme delle leggi sanitarie avevano prodotto un profitto alla marina di parecchie centinaia di mila lire. Ora, se l'onorevole preopinante volesse confrontare il tempo che perdevano i nostri naviganti nel porto di Genova e talvolta al Varignano, invece di migliaia di lire la somma giungerebbe a milioni, poichè, prima della riforma, ogni bastimento che veniva dal mar Nero rimaneva 10 giorni al molo senza potere comunicare colla terra.

Quindi io penso essere fondato sul vero dicendo che dopo il 1848 noi abbiamo esonerato il commercio marittimo di più milioni. Sarebbe dunque giusto l'esentare il commercio marittimo, mentre vogliamo colpire tutti gli altri? Io noi penso.

Infatti la tassa quale venne ridotta dalla Commissione ed accettata dal Ministero, cioè di 50 centesimi, non è grave.

L'onorevole deputato Casaretto mi parlava di un bastimento di 200 tonnellate, e stimava il suo valore a 40,000

lire. In verità, io credeva il valore di un bastimento si ragguagliasse piuttosto a 300 che a 200 lire la tonnellata. Mi pare difficile che un buon bastimento possa farsi con 200 lire alla tonnellata. Ma, quand'anche fosse solo di 40,000 lire, queste rappresentano un utile al 5 per cento di 2000 lire. Però io non credo che nessun armatore si contenti di un profitto del 5 per cento. Sarebbe un pessimo calcolo, se quando si possono collocare i danari senza difficoltà e senza pericolo al 5 per cento, si andassero ad esporre sul mare per un vantaggio consimile. Io quindi non credo esagerare dicendo che l'utile dell'armatore in media giunge all'8 per cento. Per conseguenza il beneficio per 40,000 lire sarebbe di 5200 lire all'anno. Adunque su questo prodotto verrebbe a pagare in ragione di 50 centesimi per tonnellata l'imposta di cento lire. Ora questa non mi pare per nulla esagerata.

Ma, dice l'onorevole Casaretto, voi avete già colpito questi proprietari di bastimento colla tavola B, perchè questo sarà o un banchiere o un negoziante all'ingrosso o uno speculatore. Ma chiedo scusa. Quegli che è semplicemente proprietario di bastimenti, e non farà altro commercio che di dare a nolo il suo bastimento, non sarà compreso sicuramente nella tabella B. Bisogna, per esservi compreso, che oltre di essere proprietario del bastimento sia proprietario di una parte delle merci che lo stesso bastimento trasporta, e allora è ben giusto che paghi anche la somma portata nella tabella D, perchè, se il bastimento vale 40,000 lire, il carico probabilmente varrà molto di più. Quindi non credo che vi sia duplicazione.

Queste spiegazioni mi pare valgano a dimostrare in modo chiaro ed assoluto che colla legge del 1851 abbiamo esonerato di molto la marina mercantile, che le tasse in quella legge stabilite non sono un'imposta sull'utile del commerciante o dell'armatore, e finalmente che la tassa che vi proponiamo non è tale da potersi dire soverchiamente grave.

Finirò col rispondere ad un'ultima osservazione del signor Casaretto la quale, se avesse fondamento, non mancherebbe di gravità.

Il deputato Casaretto ci ha detto: voi avete abbandonata la nostra marina alla concorrenza estera. Essa si trova in una condizione difficile, e non dovete in questa circostanza aggravarla maggiormente onde non rendere impossibile che essa sopporti questa lotta coll'estera bandiera, tanto più che il fatto ha già dimostrato che tale concorrenza si fa minacciosa, perchè il numero degli appulsi de' bastimenti esteri ha superato il numero di quelli dei bastimenti nazionali.

Io credo che l'abolizione dei diritti differenziali sia stata singolarmente utile al commercio genovese; e ciò perchè? Perchè era costretto a tentare nuove vie ed uscire da quella che batteva da tanti anni, senza saperne cercare un'altra. Mercè i diritti differenziali i quali non colpivano che i grani e i liquidi, la massima parte dei bastimenti genovesi facevano il commercio del mar Nero.

Ora, come questo commercio fosse scaduto tutti lo sanno; la concorrenza che si facevano tra di loro gli armatori genovesi era tale che si può dire quel commercio caduto all'ultimo grado d'avvilimento.

Quando non vi fu più la protezione, gli armatori genovesi, essendo costretti di aprirsi altre vie, rivolsero le loro prore verso l'America e ai paesi più lontani e vi esercitarono una industria molto più proficua.

Se è vera la cifra, che non voglio contrastare, perchè asserita dall'onorevole deputato Casaretto; se è vero, cioè, che gli appulsi dei nostri bastimenti ai porti esteri fu minore; è vero altresì che in molti porti esteri dove mai non si erano

visti bastimenti genovesi, oppure si erano visti in piccolissimo numero, i nostri bastimenti concorsero in questi ultimi anni in numero molto maggiore. Basterà citare il porto di Londra, dove appena appena nei tempi andati si vedeva di quando in quando una nave genovese, ed ora ve ne approdano quasi tutte le settimane.

Ed io credo che il commercio che i bastimenti genovesi fanno tra l'America e l'Inghilterra, tra l'America e le colonie, tra le colonie e le Indie, sia assai più proficuo del poco ricco commercio che si faceva esclusivamente per l'addietro tra Genova ed il mar Nero.

Noterò inoltre che, nelle attuali circostanze, non solo per ciò che riflette il commercio genovese, ma per ciò che concerne tutti i commerci del mondo, i noli sono alti anzi che no.

Quindi, se si dovessero prendere in considerazione le circostanze speciali, queste sarebbero atte ad animare la Camera a colpire gli armatori di una tassa; imperocchè io reputo essere savio consiglio l'imporre le industrie appunto quando sono in uno stato più fiorente.

Per tali motivi io prego la Camera ad accettare la proposta ministeriale quale venne modificata dalla Commissione.

CASARETTO. Per non istancare la Camera, replicherò solo brevi parole alle osservazioni poc'anzi fatte dal ministro delle finanze.

Egli ha asserito che nel 1851 non si mise una tassa sui bastimenti, ma si addivenne soltanto ad una riforma di essa.

Io ciò non contendo, ma mantengo sempre le cifre con cui ho chiarito che quella tassa era più grave che quelle che si vogliono ora stabilire con questa legge sulle altre industrie; ciò stabilito, poco monta che quella legge fosse una tassa nuova od una riforma, ciò non farebbe diventare giusto quello che è ingiusto.

Il ministro soggiunse ancora che noi, coll'abolizione dei diritti differenziali, abbiamo fatto un vantaggio al commercio.

Io ammetto che da tale abolizione sia derivata un'utilità, se non al commercio, al paese in generale, ma non già alla marina, mentre se in alcuni porti esteri la navigazione nazionale è accresciuta, in altri è assai scemata. Diffatti è noto che nei porti del Brasile, per effetto della riforma daziaria, sono diminuiti gli approdi dei nostri bastimenti. È noto inoltre che alcune volte nei trattati di commercio che si sono fatti si è sacrificato il vantaggio della marina all'interesse del commercio e dell'industria del paese; ad esempio: coll'ultimo trattato colla Francia, trattato che io certamente non disapprovo, noi abbiamo aperto i nostri porti ai bastimenti francesi, mentre essa ci ha tenuti chiusi i suoi. Il signor ministro ha detto che queste tasse nel 1851 erano dirette non a colpire il reddito dei bastimenti, ma bensì ad indennizzare il Governo delle spese a cui va incontro. Ma a quest'obiezione parmi di avere preventivamente risposto, giacchè non aveva tenuto conto delle spese di quarantena, nè di quelle di ancoraggio, nè di tutte le altre; aveva tenuto conto semplicemente di quella parte di tassa la quale non colpisce i bastimenti esteri, la tassa di navigazione, la quale non può essere evidentemente diretta che a colpire il reddito, giacchè, ripeto, questa tassa non è pagata dagli stranieri, che pure usano dei nostri porti; e d'altronde la via della navigazione, la via del mare nulla costa allo Stato.

In quanto poi alle contestazioni che mi si facevano intorno alle cifre da me prodotte, relativamente al valore che attribuiva ad un bastimento di 200 tonnellate, io osserverò che ne ho calcolato il valore in ragione di lire 200 la tonnellata,

mentre che da un nostro collega, che mi rincresce di non vedere al suo banco, fu comprato, or son poco mesi, un bastimento dei più belli che vi hanno in Genova in ragione di 170 lire la tonnellata, per cui le cifre da me prodotte non mi pare che possano essere infirmate, e non lo possano neppure in quanto al presupposto da me fatto che il capitale impiegato in quest'industria poteva rendere il 5 per cento, perchè io ho già preventivamente spiegato il motivo per cui i capitali impiegati in quest'industria rendono poco. Ma poi, siccome io ho proceduto per via di confronto, e siccome, sia per capitale investito nell'industria della navigazione, sia per i capitali impiegati in commercio ho tenuto le stesse basi, ho supposto, cioè, in ambi i casi, che il capitale renda il 5 per cento; così, aumentando pure il reddito supposto in ambidue i casi, non ne cangierebbe punto la mia deduzione, cioè che l'uno pagherebbe due, mentre l'altro, per un reddito eguale, pagherebbe venti; mi pare quindi che i miei ragionamenti non sieno punto stati infirmati dalle osservazioni del signor ministro. Lo ripeto: se le tasse presenti, e pur gravi, non bastano ancora, se vogliamo nuovamente tassare i bastimenti, noi dobbiamo tassarli con un'altra legge; si potrebbe, per esempio, aumentare la tassa d'ancoraggio; in tal modo il tesoro potrebbe ottenere dalla marina la stessa somma, la quale non sarebbe somministrata dai nostri bastimenti che per metà, poichè l'altra metà ci sarebbe corrisposta dai bastimenti stranieri, essendo gli approdi di questi non solo eguali agli approdi delle nostre navi, ma eziandio d'alquanto maggiori, se sono esatte le tavole statistiche da me vedute.

Seguitando invece il sistema che ci viene proposto, evidentemente noi ci facciamo protezionisti in senso inverso, cioè ci facciamo protezionisti non in favore dell'industria nazionale, ma in favore dell'industria straniera. Che cosa si domanda all'industria della navigazione nazionale? Domandiamo gli utili che ogni industria deve naturalmente dare ai produttori, più una tassa in favore del Governo.

Che cosa domandiamo invece all'industria straniera? Noi non domandiamo che la prima parte; e rinunciamo in suo favore la parte spettante al tesoro. Come volete chiamare ciò se non protezionismo a favore dello straniero?

Mi pare che questa ragione sia troppo evidente, e quindi domando che la tassa per quest'industria sia cancellata da questa legge.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo *Armatori* nel modo che fu proposto ultimamente dalla Commissione, ed accettato dal Ministero:

« Armatori per lunghi viaggi, 50 centesimi per ogni tonnellata. »

(È approvato.)

« Per il grande e piccolo cabottaggio, e per la pesca della balena e del merluzzo 5 centesimi per ogni tonnellata.

« Asfalto (fabbrica di), lire 10. Più lire 3 per ogni operaio.

« Armi bianche e da taglio. »

VALERIO. A mio giudizio questa tassa è troppo grave per le fabbriche d'armi da taglio. In Francia dove questa industria è di grandissima importanza, specialmente a St-Etienne, queste fabbriche pagano 100 lire, e presso di noi, dove essa o non è nata ancora, od è appena bambina, il tassarla di più che in Francia mi pare ingiusto. Propongo quindi di ridurre questa tassa a lire 100.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accetto questa proposta.

BOTTA. Io mi unisco a quanto ha detto l'onorevole Valerio; soltanto aggiungo che col ridurla solo a 100 lire, questa tassa rimane ancora gravosa.

Bisogna notare che armi bianche e da taglio saranno anche le armi rurali...

Voci. No! no! C'è una categoria di falci e falcetti!

BOTTA. Ma infanto anche nei piccoli paesi l'arma da taglio è necessaria.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Portano la sciabola? (*Risa*)

BOTTA. Portano coltelli, armi da taglio. Io credo che la tassa di 100 lire sia troppo grave, perciò proporrei che fosse ridotta a 50.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Osservo che in Francia le fabbriche d'armi sono tassate di 100 lire, ma hanno poi ancora da pagare il diritto proporzionale sull'affitto. Per questo motivo la Commissione aveva ammesso l'aumento; ma, trattandosi di un'industria che è appena nascente nel nostro Stato, la Commissione aderisce che si tassi solo di lire 100.

VALERIO. Se io eredessi che dicendo *fabbriche di armi bianche*, s'intendessero anche le fabbriche di temperini e di falci, io aderirei interamente alla proposta del mio amico il deputato Botta, ma io ritengo che così dicendo si intendono sole le sciabole, e niente più.

QUAGLIA. A mio avviso, al momento attuale quest'articolo non ha nessuna applicazione, perchè non esiste presso di noi una fabbrica vera d'armi. Il passato Governo assoluto proibiva la fabbricazione delle armi, propriamente dette, e coloro che avevano nome di armaiuoli erano semplici venditori o aggiustatori di armi d'ogni sorta, erano semplici operai negozianti, che avevano bottega, e facevano riparazioni. Io credo che si possa lasciare quest'articolo come sta, coll'intelligenza che quando sorgeranno fabbriche d'armi bianche saranno colpite da questa tassa; ma al momento in cui siamo, lo ripeto, queste fabbriche non esistono.

PRESIDENTE. Il deputato Botta insiste nella sua proposta?

BOTTA. Dopo le spiegazioni date dal deputato Valerio non insisto.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà approvata la tassa di lire 100.

« Barche sui fiumi in corso regolare (imprese di), lire 60.

« Battelli a vapore pel trasporto di viaggiatori (imprese di) pei viaggi di lungo corso, lire 400. »

CASARETTO. Mi pare che qui si dovrebbe adottare una tassa proporzionale, perchè non è giusto che paghi lo stesso una direzione che non abbia che un vapore solo come un'altra che ne abbia dieci; non è questa una pura supposizione, ma è un caso che in pratica ha luogo.

Io non faccio nessuna proposta, mi limito a fare questa osservazione alla Camera affinchè la tenga in quel conto che crede.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole Casaretto era già stata esposta dall'onorevole deputato Polliotti, ed ho già avuto occasione di rispondervi. In questo è difficile scostarsi dal sistema dei nostri vicini. In molte cose ho criticato la legislazione industriale della Francia, la quale non è concepita nel senso di mostrare molto rispetto per la libertà del commercio; ma osservo che, non essendovi questa distinzione in Francia, se si fosse introdotta presso di noi, con ciò si sarebbe dato possente incentivo ad un'impresa che fosse stabilita a Genova di trasferirsi a Marsiglia. Siccome dobbiamo ricevere egualmente i vapori francesi che fanno il commercio da Marsiglia a Genova, come i nostri che vanno da Genova a Marsiglia, non ci sembrò possibile lo scostarci dallo stesso sistema praticato in Francia.

Ho già riconosciuto che questo non era molto razionale,

ma la Commissione lo ha mantenuto per questa considerazione.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Casaretto non fa alcuna proposta, s'intenderà approvato in lire 400, se niuno domanda la parola.

« Battelli a vapore pel trasporto dei viaggiatori (imprese di).

« Battelli a vapore pei viaggi lungo le coste marittime, lire 275.

« Battelli a vapore sui fiumi e laghi, lire 275.

« Battelli a vapore pel trasporto delle merci (imprese di), lire 275.

« Battelli a vapore (rimorchiatori), lire 200.

« Birra (fabbrica di), lire una per ettolitro della capacità lorda di tutte le caldaie. Questo diritto sarà ridotto alla metà per quelle birrerie che fabbricano solo quattro volte all'anno al più, e del quarto per quelle che fabbricano otto volte. »

BORELLA. Pregherei la Commissione a riflettere che i fabbricanti di birra, oltre l'imposta sulle bevande, debbono ancora pagare in forza della legge del 2 gennaio 1853 un diritto di bolletta di lire 50 ogni anno nel comune in cui esercitano la loro industria. Qui sarebbero nuovamente imposti di lire una per ogni ettolitro; cosicchè fra il diritto di bolletta, l'imposta sulle bevande e questa nuova tassa, mi pare probabile che questi fabbricanti saranno ridotti a tal punto da non poter far concorrenza alla birra che venisse dall'estero, la quale, secondo la legge sulla riforma delle dogane, non pagherebbe più che lire 10 l'ettolitro.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Due osservazioni mi occorrono per combattere la proposta dell'onorevole deputato Borella.

È vero che la legge sulle gabelle stabilisce che la birra pagherà lire 7 50 l'ettolitro; ma io sono certo che questa tassa non si è pagata pel passato e non si pagherà per l'avvenire; pel passato non si pagava per questo motivo: siccome la tassa era imposta sulla fabbricazione, il fabbricatore diceva all'appaltatore: o acconsentite ad un abbuonamento od io vado a fabbricare in un altro territorio; e l'appaltatore per non perdere quel tanto che ricavava dall'abbuonamento, acconsentiva ad una riduzione di diritto.

D'ora in poi la cosa sarà ben più facile per i fabbricanti di birra; poichè, siccome quello che pagano andrà a beneficio del comune e perciò a scarico degli altri contribuenti, il fabbricante dirà al comune: o acconsentite ad una diminuzione di tassa, o andrò a fabbricare altrove. Anzi io credo che vi sia stata una lacuna nella legge piuttosto favorevole ai fabbricanti di birra, perchè evidentemente con questo mezzo degli abbuonamenti si stabiliva una concorrenza fra i vari comuni, la quale farà sì che potranno stabilire le loro fabbriche in luoghi dove le amministrazioni comunali si contenteranno di percepire un tenuissimo diritto.

Quindi, io ripeto, quantunque nella legge sia detto che la tassa sarà di 7 50, io credo che in pratica riescirà di gran lunga men grave ai fabbricanti.

E infatti noi vedemmo che la tassa antica di 7 50 (poichè non fu aggravata), che era sicuramente esercitata in modo più stretto che non sarà pel futuro, non ha impedito che le fabbriche di birra grandemente si moltiplicassero sin qui e che si moltiplichino anche al presente, cosa questa di cui mi rallegro, perchè la birra è una bevanda molto salubre, e presenta minori inconvenienti dei liquori e delle altre bevande fermentate.

Inoltre faccio osservare che questa tassa non è molto grave; non è di lire una per ettolitro di produzione, ma di lire una

per caldaia, per forza produttrice; ora, io non potrei qui dire quante operazioni si possono fare all'anno, ma certamente non credo che duri più di otto giorni, cosicchè in definitiva la tassa si riduce a pochi centesimi per ettolitro, e non reputo che questo sia peso tale che questa bevanda non possa sopportarlo. Un ettolitro fa 60 *cruches*; cosicchè, supponendo due sole operazioni all'anno, farebbe un mezzo centesimo per *cruches*, aumento di cui nessun consumatore si lamenterà.

PRESIDENTE. Se non si fa proposta alcuna, s'intenderà approvata quella della Commissione per ciò che riguarda la birra.

« Biscotto di mare (fabbrica di), lire 60.

« Bozzoli (filande di), per ogni bacinella od arcolajo lire 5.

« Brillatoi da riso a turbine od altro motore della forza di 20 a 40 cavalli, lire 100.

« Brillatoi di 40 ed oltre, lire 200.

« Sono esenti da tassa quelli destinati al servizio esclusivo del proprietario.

« Calce naturale (fabbrica di), per ogni forno lire 20. »

CAVALLINI. Mi occorre di osservare che vi sono alcune fabbriche di calce le quali non sono destinate al traffico, ma soltanto al servizio esclusivo del proprietario.

Io perciò proporrei che, lasciando l'articolo tal quale, si aggiungesse la seguente osservazione già testè approvata pei brillatoi, e così espressa:

« Quando non sono destinate che al servizio esclusivo del proprietario. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non ho difficoltà di aderire a che si metta quest'aggiunta, quantunque io creda che debba essere sottintesa implicitamente.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce alla proposta aggiunta.

MELLANA. Io debbo esporre brevemente alcune osservazioni complessivamente sulla calce, sui mattoni e sul gesso.

Dichiaro che non conosco la generalità di queste industrie su tutte le provincie dello Stato; ma, secondo ciò che mi consta dalla provincia di Casale, mi pare che il Governo non ha fatto attenzione che quest'industria è promiscua, cioè che in una medesima fornace si fa cuocere una parte di calce, ed una parte di mattoni. Cosicchè il tassarle nel modo proposto potrebbe produrre un inconveniente; evidentemente ci vuole una misura.

Per esempio, si sono tassati a 10 lire per ogni forno da mattoni, e invece fu posto il doppio per quelli di calce. Per quanto mi consta, è assai più proficua l'industria dei mattoni che quella della calce; ma se in ciò vi è errore, vi è errore assai più grave per la tassa sul gesso.

Io non conosco industria più misera di quella del gesso, e tanto è vero che non c'è industriale di sorta che eserciti quest'industria sopra una larga scala; essa è ridotta, direi, alla coltivazione individuale esercitata da qualche piccolo industriale, il quale ha un forno, ne trae il gesso, lo cuoce e lo smaltisce esso medesimo. Io sono persuaso che non vi sarebbe industriale in gesso capace di pagare l'imposta di 20 lire, la quale, dico, diventa doppiamente ingiusta rispetto alle fornaci di mattoni. Pagheranno, per esempio, 10 lire le fornaci di mattoni, industria certamente proficua, e lire 20 quelle del gesso, le quali non mettono in commercio neppure la ventesima parte del capitale che ha il fabbricante di mattoni?

Io, ripeto, conosco questi fatti reali in una sola provincia dello Stato, non so se le stesse circostanze s'avverino nelle

altre; ma questo dubbio è tale che, se la Commissione non ha fatto studi speciali, dovrebbe indurla a rivedere la cosa, e togliere l'ingiustizia.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Mellana ha fatte due osservazioni: la prima è relativa a quei forni nei quali si farebbero cuocere nello stesso tempo e mattoni e calce.

Io ritengo che questi non saranno tassati cumulativamente, ma dovranno pagare una sola tassa, perchè, se si fanno cuocere contemporaneamente tali oggetti, evidentemente si farà cuocere una minore quantità di mattoni e di calce.

In ciò siamo d'accordo. Soggiungerò poi che trovo fondata l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante relativamente al gesso.

Quest'industria è assai estesa, ma però così divisa, che non può realmente dare larghi profitti a chi la esercita. Ciò posto, io assentirei ad accogliere la proposta di ridurre la tassa sul gesso a lire 10.

Quanto alla calce poi, non potrei mostrare la stessa arrendevolezza, perchè tale commercio, se non è ricchissimo, dà luogo a non mediocre lucro, e la calce vale quattro volte di più che il gesso. È d'uopo notare che si fanno pagare 20 lire per ogni forno di calce, e con uno di questi si può rinnovare l'operazione molte volte e produrre molte migliaia di miriagrammi di calce. Quindi la tassa di lire 20, ragguagliata al costo della produzione totale, sarà assai lieve.

Si mantiene una tassa più tenue pei mattoni, perchè l'operazione è alquanto più lunga, e quindi non si può nell'annata rinnovare tante volte come si può fare per la calce.

Per questi motivi io reputo cosa ragionevole di mantenere una differenza tra la tassa sui mattoni e quella sulla calce, e spero che queste osservazioni soddisferanno l'onorevole deputato Mellana; e, poichè siamo d'accordo su due punti, non insisterà, spero, sul terzo.

MELLANA. Io non insisterò sul terzo, inquantochè sembra che io voglia aggravare l'industria dei mattoni, ma osservo che, se avessero bene esaminate queste due industrie, avrebbero trovato assai più proficua quella dei mattoni, che non lo sia quella della calce; la maggior fornace di calce che si possa fare è di mille quintali, che corrispondono ad un capitale di 4000 lire, mentre invece quella dei mattoni è di molto superiore.

È verissimo che della calce se ne può fare uno smercio molto maggiore, ma ciò avviene solamente in casi straordinari ed eccezionali, cioè quando vi hanno grandissime ricerche.

Quest'industriale soffre un grande inconveniente, che è quello di non poter ripetere la coltura a volontà, e debbe far ciò solamente quando la sua merce è venduta; imperocchè, se si espone all'aria, questa deteriora, e diminuisce di prezzo. Il che non succede nei mattoni, in quanto che si possono estrarre dalla fornace, farne dei magazzini e quindi ripetere l'operazione.

Del resto, io non insisto più oltre, dopo che l'onorevole ministro ha accettato alcune delle mie proposte.

QUAGLIA. L'espressione di *calce artificiale* non è esatta, poichè la calce è un corpo semplice (un ossido di calcio), che non può essere formato artificialmente, ma bensì entra nella composizione di altri infiniti.

Sarebbe dunque d'uopo di sopprimere quest'espressione o sostituirne un'altra che meglio esprimesse l'intenzione della legge.

DESPINE. On pourrait dire: *calce idraulica*.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Era appunto questo il concetto che la Commissione voleva esprimere.

PRESIDENTE. « Calce naturale (fabbrica di), per ogni forno lire 20.

« Calce idraulica (fabbrica di), per ogni forno lire 25.

« Caldaie (fabbrica di) per gli apparecchi a vapore, per la distillazione e la concentrazione, lire 120.

« Candele steariche (fabbriche e fonderie di), lire 20. Più lire quattro per ogni operaio.

« Candele di sevo (fabbriche e fonderie di), lire 20. Più lire quattro per ogni operaio. »

VALERIO. Mi pare che, se si colpiscono le candele steariche di lire 20, e più lire 4 per ogni operaio, bisognerebbe stabilire una tassa alquanto inferiore sulle candele di sevo, perchè è questa un'industria molto più povera dell'altra. I capitali che s'impiegano nelle fabbriche di candele steariche sono molto più importanti, e danno profitti molto più larghi, in quanto che i loro prodotti sono consumati dalla classe più ricca, per conseguenza bisognerebbe stabilire la tassa in lire 20, e mettere sole tre lire per ogni operaio, per i fabbricanti delle candele di sevo.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sì, aderisce.

PRESIDENTE. « Candele di sevo (fabbriche), lire 15. Più lire 3 per ogni operaio.

« Capsule per la caccia (fabbricanti di), lire 60.

« Corde (manifatture di) con mezzi meccanici, lire 40. Più lire sei per ogni telaio. »

SELLA. Io penso che questa parola *telaio* sia una traduzione della parola francese *métier*. Siccome propriamente il telaio indica nel nostro linguaggio una macchina atta a tessere, direi che sarebbe meglio sostituire alla parola *telaio* quella di *apparato meccanico*, e poi tra parentesi per maggior spiegazione porre (*métier*).

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Si dirà adunque: « Più lire 6 per ogni apparato meccanico (*métier*). »

« Cartiera a tino. Per ogni tino lire 20.

« Cartiera a tino sul metodo meccanico. Per la prima macchina 200 lire. Più lire 60 per ogni altra macchina.

« Casa particolare di sanità (proprietario od esercente una), lire 80. »

SELLA. Mi pare che, siccome si tratta di quegli stabilimenti per curare gli ammalati, ed anche per le considerazioni che determinarono già la Camera a diminuire la tassa sopra i medici, sarebbe opportuno il ridurre l'attuale imposta della metà, imperocchè giova per giunta avvertire che non abbiamo nella capitale che una di queste case di sanità, cioè quella posta nel borgo di San Donato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Appunto perchè abbiamo assottigliata la tassa sugli esercenti l'arte salutare, non dobbiamo diminuire questa categoria in cui l'esercente trae un guadagno non solo dall'esercizio dell'arte sua, ma eziandio dai capitali impiegati nello stabilimento igienico.

Non mi pare adunque soverchia la tassa di 80 lire.

BERTINI. Trattandosi d'istituzioni cotanto utili per l'umanità languente, io proporrei che si facesse almeno una distinzione secondo il numero delle persone che sono ricevute in questi stabilimenti: per esempio, avvi una casa di sanità che non ne riceve che sei, un'altra ne riceverà venti o trenta.

Per conseguenza propongo che si faccia una distinzione di tassa secondo il numero dei malati che vi si ricoverano.

MANTELLI. A seconda dell'idea dell'onorevole deputato Bertini, io proporrei che si portasse la tassa fissa alla metà, e che inoltre si tassassero i letti fissi a due lire caduno. In questo caso ci sarebbe la proporzionalità che desidererebbe il preopinante.

Si ridurrebbe dunque la tassa a lire 40, e più si farebbero pagare 2 lire per letto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Sella.

SELLA. La ritiro, e mi associo a quella del deputato Mantelli.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del deputato Mantelli.

(Fatta prova e controprova, è adottata.)

« Casone, o fabbrica di formaggi e butirro. Quando non esercitata per conto esclusivo dei produttori del latte, lire 5.

« Più centesimi 50 per ogni ettolitro di capacità delle caldaie che servono alla fabbricazione del formaggio, ed altri 50 per ogni ettolitro della capacità del pannaggio, ossia botte a ruota inserviente alla manipolazione del butirro.

« Catrame, pece, resine ed altre materie analoghe (fabbrica di), lire 40.

« Cave di lavagna o d'ardesia (coltivatori, di), lire 10. Più lire quattro per ogni operaio. »

DESPINE. Je crois d'abord qu'il serait nécessaire de réunir ensemble cet article et le suivant qui est *Cave sotterrane od a cielo scoperto*, parce qu'il y a des carrières d'ardoises qui sont aussi bien souterraines ou à ciel ouvert que les autres carrières.

Ensuite ce mot *lavagna* peut donner lieu à des incertitudes. Ainsi, par exemple, en Savoie nous avons des pierres plates qui, jusqu'à un certain point, rentrent dans le genre des ardoises.

Il y a aussi entre ces deux articles un passage qui pourrait donner lieu à des difficultés. On dira peut-être qu'il n'en résultera pas grand inconvénient, puisque le droit est le même dans l'un et dans l'autre article. Mais il me semble qu'alors c'est inutile d'en faire deux articles et qu'il vaudrait mieux de les réunir ensemble.

L'autre observation que j'ai déjà eu l'honneur de présenter hier à la Chambre, c'est que dans les carrières il n'y a de vraiment utiles que les ouvriers producteurs proprement dits, et que tous ceux qui ne sont employés qu'aux travaux de déblai, par exemple, ou à boiser une fosse souterraine, tous ceux, en un mot, qui ne sont pas vraiment producteurs, sont réellement à la charge de l'exploitant et ne doivent par conséquent pas contribuer à faire augmenter la taxe.

Il est vrai qu'en France on n'a pas fait cette distinction, parce qu'elle pouvait donner lieu à des contestations entre l'agent du fisc et l'exploitant; mais on a admis en principe que la taxe proportionnelle ne serait payée qu'au-dessus de 10 ouvriers.

Ainsi je proposerais au moins qu'on adoptât le même système qu'en France, c'est-à-dire que le droit proportionnel à payer pour chaque ouvrier ne fût qu'au-dessus de 10 ouvriers.

En me résumant je fais deux propositions: la première de réunir cet article à l'article suivant, la seconde d'établir qu'on paiera la taxe pour les ouvriers seulement qui excèdent le nombre de dix.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. In quanto alla parola *lavagna* la Camera ha già aderito alla proposta Quaglia, acconsentendo così a toglierla come inutile, perchè è compresa nella parola *ardesia*. Su quest'articolo l'onorevole deputato Blanc

ha proposto alla Commissione un emendamento che fu accettato, e consiste nel ridurre la tassa alla metà per quelle cave situate a tale altezza dei monti da rimanere abbandonate sei o più mesi dell'anno.

L'onorevole deputato Blanc ha fatto osservare alla Commissione che esistevano nei monti della Savoia molte di queste cave d'ardesia, che sono coperte di neve per più di sei mesi dell'anno e che quindi non si potevano pendente tutto quel periodo di tempo coltivare. A questo riguardo ci è sembrato di dover fare una diminuzione.

Quanto alla proposta dell'onorevole deputato Despina, mi pare che, appunto per l'osservazione che ha fatta, non c'è inconveniente nel fare due articoli di questa industria.

La proposta dell'onorevole deputato Despina si applica specialmente alla parola *operaio*. Veramente il concetto della Commissione era di comprendere solamente quelli che lavorano alle cave, non quelli che lavorano in opere accessorie a quell'industria.

In ogni caso però io pregherei l'onorevole Despina di proporre una formola chiara per distinguere questi *ouvriers*; in Francia si dicono *ouvriers carriers*.

DESPINE. Cavatore.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Allora la Commissione aderisce perchè si aggiunga « per ogni operaio cavatore. »

PRESIDENTE. Il deputato Despina è soddisfatto?

DESPINE. Sì.

PRESIDENTE. E quanto alla congiunzione dei due articoli?

DESPINE. Je n'insisterai pas.

PRESIDENTE. « Cave di ardesia (coltivatori), lire 10. Più lire 4 per ogni operaio cavatore. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Viene qui l'emendamento Blanc.

PRESIDENTE. Egli è così concepito: « Questo diritto è ridotto alla metà quando le cave rimangono inoperose per sei mesi consecutivi dell'anno. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. « Cave sotterranee od a cielo scoperto (coltivatori di). »

MICHELINI. Mi pare che sarebbe necessario di dire quali materie si estraggono da queste cave, giacchè dire che esse sono sotterranee od a cielo scoperto a nulla giova, non potendo essere che o l'uno o l'altro. D'altronde tali qualificazioni si possono anche applicare alle cave di ardesia.

Io propongo adunque di sopprimere le parole *sotterranee od a cielo scoperto*, le quali sono inutili, e d'indicare invece di che siano queste cave.

DESPINE. J'appuie la proposition de l'honorable monsieur Michelin; car le mot *cave*, employé dans la loi, comprend les mots *carrières en général*. Je crois donc qu'il est plus convenable de supprimer les expressions annexées de *sotterranee od a cielo scoperto*.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Si potrebbe mettere *cave di marmi e di pietre da lavoro*.

PRESIDENTE. Allora diremo: « Cave di marmi e di pietre da lavoro (coltivatori di), lire 10. Più lire 4 per ogni operaio. »

Ora il deputato Bonavera propone la seguente aggiuntata:

« Sono esenti le cave che servono per l'agricoltura, esercitate esclusivamente dal proprietario. »

BONAVERA. Sente la Camera che il mio emendamento ha due parti: la prima non ha bisogno di essere molto svolta, perchè è a favore del proprietario che coltiva delle cave per uso dell'agricoltura; non solamente tale esenzione è portata

dalla tariffa francese, ma anche da diversi articoli di questa tariffa che abbiamo adottati, cioè per i brillatoi da riso e per la calce, all'istanza del deputato Cavallini.

Osserverò a questo riguardo che le pietre per le coste della Liguria sono affatto indispensabili, perchè si trovano in condizioni tutt'affatto speciali.

Noi abbiamo colline piantate d'oliveti, ai quali, per causa della siccità cui vanno soggetti, devono formarsi in piccoli piani sostenuti da macerie e pietre secche, per cui ci vogliono le cave; per conseguenza queste ad altro non servono che ad un bisogno indispensabile dell'agricoltura.

La seconda parte poi dell'esenzione da me chiesta riflette i massi: non sono veramente pietre, sono grossi pezzi di rupe di 5, 4 o 5 metri cubi, i quali servono per i moli e per le gettate marittime.

La Camera rammenterà che quando fu votata la legge sui moli queste opere, in tutto od in gran parte, sono state poste a carico del Governo, e se venissero imposte le cave, noi metteremmo un'imposta inutile, si farebbe un circolo vizioso.

In secondo luogo, tutti sanno che lo scopo per cui si fanno queste spese di opere marittime, è la garanzia della navigazione, tendono a proteggere i nostri marinai e le nostre merci contro le burrasche del mare. Per conseguenza, lo scopo è utile e filantropico, e ne derivano al Governo altri vantaggi che già altre volte ho accennato.

In terzo luogo osserverò che, in sostanza, tali cave vengono già indirettamente colpite, perchè essendo già tassati gl'impresari, essendo per questi stabilito un diritto, credo si farebbe un duplicato.

Certamente l'esenzione che io propongo è rilevante, perchè in queste cave si lavora con molti operai, e ciò porterebbe a dirittura un aggravio che in parte verrebbe a pesare sul Governo, in parte sulle provincie ed in parte su quei poveri municipi che hanno già fatte spese vistose.

Mi pare che le cose che brevemente ho esposte alla Camera dovrebbero indurire ad accogliere il mio emendamento.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Quanto alla prima parte dell'emendamento del deputato Bonavera, la Commissione vi aderisce pienamente. Riguardo alla seconda parte dell'emendamento stesso, sebbene non possa contestarsi il valore degli argomenti messi in campo dall'onorevole Bonavera, vi sarebbe una difficoltà che mi fo ad esporre. Quando uno speculatore fa estrarre pietre da lavoro dalle sue cave, sovente non sa ancora a chi le venderà. Quelli che prendono ad appalto la costruzione dei moli e di altre opere marittime, vanno a comperare le pietre che adoperano là dove trovano di più il loro vantaggio.

Questa è la difficoltà che vede la Commissione; se l'onorevole deputato Bonavera può formolare un mezzo atto ad evitare quest'inconveniente, io mi vi adatterò di buon grado.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io combatto assolutamente la seconda parte dell'emendamento Bonavera. Non nego che i lavori marittimi siano utili, ma sono utili altresì i lavori terrestri; e se si esentano le cave destinate alla costruzione dei moli, dovete esentare eziandio le cave destinate a fare delle rotaie nelle città, che sono pur esse utilissime; dovete esentare tutte quelle altre cave che hanno uno scopo di utilità pubblica, quelle dove si fanno le pietre atte alla fabbricazione delle case, atte alle macine, e via dicendo.

Io riconosco l'utilità grandissima dei lavori marittimi, ma non posso fare per essi un'eccezione, perchè non presentano un carattere di utilità speciale, singolare, che possa meritare

un trattamento di favore a confronto dell'uso delle pietre per i lavori terrestri. Anzi osserverò che la massima parte delle cave marittime sono molto estese, e sono coltivate mercè capitali assai vistosi, e che quindi possono pagare la tassa che non è grave.

In una cava che è in coltivazione tutto l'anno, si corrisponderà sicuramente una paga ad ogni operaio da 500 a 600 lire all'anno, e quindi è chiaro che, se li colpite di 4 lire, non importa nemmeno l'1 per cento per i due terzi della spesa della mano d'opera, e non può adunque influire sul prezzo della produzione; non potendo influire sul prezzo della produzione, ricadrà unicamente sul guadagno del coltivatore delle cave; quindi non v'è alcuna ragione per consentire a questo favore.

ARRENTI. Farò una semplice osservazione.

Quando si è proposto d'imporre le cave si è voluto in sostanza colpire la speculazione; e perciò io proporrei che si dicesse *Cave sotterranee od a cielo scoperto quando si coltivino per speculazione*. Questo sarebbe conforme a quanto esprimeva l'onorevole relatore.

BONAVERA. Risponderò brevemente agli argomenti che sono stati posti in campo dal signor ministro contro la mia proposta che aveva trovata simpatica condiscendenza nella Commissione.

Mi si obietta in primo luogo che, se noi volessimo stabilire un'esenzione per le cave di pietra che servono ai lavori marittimi, bisognerebbe estendere tale esenzione anche alle cave i cui prodotti servono ai lavori che si fanno nelle città per costruzione di palazzi, sulle linee di ferrovie e ad altre simili imprese.

Io aveva previsto questa difficoltà e vi aveva in certa maniera risposto, facendo osservare che i lavori marittimi sono opere che vanno per massima parte a carico dell'erario; infatti nelle spese dei porti di prima categoria il Governo concorre per sette od otto decimi, e non concorre, è vero, che per la quarta parte nelle spese dei porti di seconda categoria; ma questi sono in proporzione minima con quelli, e i prodotti delle cave s'impiegano essenzialmente nei primi, e quindi il paragone non regge, mentre nel caso dei porti si tratta d'una spesa che è sopportata quasi per intero dal Governo, e nell'altro, ossia per le fabbriche, si tratta d'una spesa che si fa per speculazione, e che non serve che pel vantaggio del proprietario, mentre invece i moli e le gettate marittime servono per salvare le mercanzie ed i bastimenti ed i naviganti. Il signor ministro ricorda avere già imposto delle tasse gravi sulla marina, ed una in questa legge figura sotto il titolo « degli armatori, » che vanno a gravitare sul commercio che è pure l'arteria della prosperità del paese; e certamente se le dogane, dopo l'introduzione del libero scambio, danno anche dei prodotti vistosi, ciò è in grazia del commercio e dei porti che lo favoriscono.

Si deve ritenere finalmente, o signori, che i porti servono ad assicurare la vita degli uomini, i quali si espongono sopra fragili legni ad incontrare il furore delle tempeste. Parmi adunque che non vi possa essere paragone fra queste opere e le fabbriche, le quali non servono che all'interesse particolare. Nemmeno potrebbe esistere paragone fra le dette spese e quelle della strada ferrata, che sono tutte a vantaggio del Piemonte, e che otterranno per la loro costruzione molti favori dal Governo, e particolarmente l'esenzione dalla tassa di dogana.

Avevo detto in secondo luogo che queste cave erano già colpite indirettamente, perchè l'appaltatore delle medesime è già compreso come un industriale in questa legge, e più

paga il diritto d'insinuazione per l'appalto, di modo che le finanze ritraggono già da queste opere un vantaggio, e tassandole di nuovo in questa legge sarebbe una vera duplicazione.

Il signor ministro mi diceva essere queste cave una cosa interessante; io ciò già aveva ammesso, e si è appunto perchè questa tassa porrebbe una specie d'impedimento alla costruzione dei moli e gettate marittime, opere queste di grandissimo vantaggio, che io avevo insistito su questa esenzione e che vi persisto con tutte le mie forze.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la proposta del deputato Bonavera, darò cognizione alla Camera d'un altro emendamento proposto dal deputato Airenti, il quale tenderebbe a che si debba limitare l'imposta a quelle cave che sono destinate alla speculazione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Se è per escludere i proprietari che fanno lavorare per uso loro proprio, accettando la prima parte dell'emendamento Bonavera, già accettato dal Ministero e dalla Commissione, non vedo che utilità avrebbe questa proposta.

AIRENTI. Il motivo per cui io proposi questo emendamento è perchè, avendo il deputato Bonavera fatta la sua proposta, restringendola esclusivamente agli oggetti di agricoltura, potrebbe accadere che vi fosse un proprietario che per un altro oggetto qualunque che non sia d'agricoltura facesse lavorare attorno a queste cave, e che poi dovesse essere colpito dalla tassa come cadente nella regola generale. Mi pare che, volendosi imporre unicamente l'industria, si debba semplicemente gravare il proprietario che fa lavorare attorno a queste cave ad oggetto di speculazione.

È per questo motivo, lo ripeto, che io credetti, nel caso che non fosse adottata appieno la proposta Bonavera, di proporre il mio emendamento il quale mi pare si estenda a tutti i casi possibili.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Allora si proponga la solita formola: « Sono esenti dalla tassa le cave che sono destinate al servizio esclusivo del proprietario. » È la stessa formola che è proposta nei brillatoi da riso e per i forni di calce.

DESPINE. L'observation que vient d'être faite par l'honorable député Airenti est conforme à ce qui se passe en France. En France, la jurisprudence est très-précise à cet égard. Voici ce qu'elle dit:

« Les cultivateurs qui exploitent accidentellement de la pierre dans leurs terrains sans en faire leur profession habituelle, ne sont pas, par le fait de cette exploitation, imposables à la patente. »

De manière qu'il suffit que le propriétaire ne fasse pas un usage habituel de l'exploitation, mais il n'est pas nécessaire qu'il en fasse un usage propre; il y aurait peut-être inconvénient à mettre « pour son usage propre, » parce que s'il arrache une pierre de son champ et qu'il vienne la vendre à celui qui en a besoin, il ne faudrait pas qu'il fût pour ce motif assujetti à la patente. Je crois qu'il est important de bien préciser la question.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sicuramente la legge, come è redatta, colla parola *cave* non intende quelle pietre che, come diceva l'onorevole deputato Despine, si tolgono dai campi per migliorare la coltura, e nemmeno si comprende la ghiaia, perchè questa non cade nell'industria dei cavoratori, di modo che mi pare che si potrebbe anche qui applicare la formola che fu già adottata due volte.

DESPINE. Je crois que l'explication donnée à la Chambre suffit pour bien l'énoncer.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la prima parte dell'emen-

damento del deputato Bonavera stata accettata dalla Commissione e dal Ministero, così concepita:

« Sono esenti le cave che sono destinate esclusivamente al servizio del proprietario. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti la seconda parte:

« Sono pure esenti quelle destinate al solo uso dei moli e città marittime. »

(Non è approvata.)

VALERIO. Siccome quest'industria riguarda un oggetto di poco valore e che, per contro, richiede un gran numero di braccia, io credo che la tassa di lire quattro per ogni operaio sia eccessiva...

PRESIDENTE. Questa tassa è già votata.

VALERIO. Mi scusi: ci erano gli emendamenti.

PRESIDENTE. La tassa è stata votata, ed ho detto che avrei poi messi ai voti gli emendamenti.

VALERIO. È votata quanto al diritto fisso.

PRESIDENTE. Il deputato Despine aveva proposto che si facesse una facilitazione per dieci primi operai, e che l'imposta gravitasse solo sugli operai che eccedevano il numero di dieci, e la Camera allora ha deliberato sull'ammontare della tassa.

Si passa agli altri articoli:

« Ceneri nere (stabilimento per l'estrazione delle), lire 10. Più lire quattro per ogni operaio.

« Cera lavorata (fabbriche di) per l'illuminazione, e depurazione della cera, lire 30. Più lire quattro per ogni operaio. »

VALERIO. Qui bisognerebbe vedere se questi industriali non siano già contemplati nella tabella A sotto la denominazione di fabbricanti di cera.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Siccome i diritti fissi non si cumulano, giusta la redazione presentata dalla Commissione in seduta dell'11 aprile, così pare che non vi possa essere inconveniente.

PRESIDENTE. La categoria votata dalla Camera nella classe seconda è intitolata: *Negozianti in cera, e negozianti e fabbricanti di candele di cera all'ingrosso.*

VALERIO. Io faccio osservare che in questo genere di commercio il fabbricante è necessariamente mercante, ed è per questo che temo vi sia un doppio impiego. Il fabbricante che cosa fa? Vende a partite, la cera introdotta nella sua fabbrica, ai fondachieri, ed anche alle grosse fabbricerie, alle chiese ed ai conventi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se non vende al minuto, non è negoziante; senza di che tutti i negozianti, anche quelli che non hanno casa di vendita, sarebbero colpiti, perchè tutti vendono all'ingrosso, non solo ad altri negozianti, ma possono vendere a certe pratiche come, per esempio, i fabbricanti di ferro vendono direttamente agli impresari e via via. Evidentemente adunque il fabbricante di cera, il quale non ha bottega e vende all'ingrosso, non pagherà questa tassa.

VALERIO. Dietro queste spiegazioni non insisto più oltre.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque approvata la proposta della Commissione in questi termini:

« Cera lavorata (fabbriche di) per l'illuminazione e depurazione della cera, lire 30. Più lire quattro per ogni operaio.

« Chincaglieria o galanteria (fabbrica di), lire 15. Più lire 4 per ogni operaio.

« Chioderie e punte di Parigi (fabbriche di) per procedimenti meccanici: per ogni telaio, lire 6. »

QUAGLIA. Secondo le intelligenze prese colla Commissione, mi pare che essa si sia riservata di provvedere altri-

menti per tutte le professioni che lavorano nel ferro, e così anche questo articolo si debba rimandare alla medesima.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione si riserva di deliberare su quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora sarà sospeso.

« Colla forte (fabbrica di), lire 10. Più lire 4 per ogni operaio. »

SELLA. Vi sono delle fabbriche di colla che stanno inopereose sei mesi dell'anno, ed alcuni di questi fabbricatori non sono in una condizione troppo prospera. Io quindi proporrei che si adottasse per quest'articolo quello che si è stabilito per le cave d'ardesia; proporrei cioè che la tassa fosse ridotta alla metà quando le fabbriche restano inopereose sei mesi dell'anno.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Se si può indicare un caso di forza maggiore che non sia difficile di essere accertato, la Commissione aderisce che la tassa sia ridotta alla metà; ma se questa interruzione può dipendere dal fatto del fabbricante, non si potrebbe ammettere la proposta diminuzione, perchè in tal caso bisognerebbe concedere questa riduzione per disposizione generale a tutte le fabbriche che restano sospese qualche mese dell'anno. Questo si potrà discutere negli articoli della legge, ma non vedo ragione per poter aderire in questo luogo a tale proposta.

SELLA. Il signor relatore deve sapere che molte fabbriche di colla sono inopereose in certe stagioni dell'anno. Ora non mi par giusto il colpire queste fabbriche di un diritto fisso, oltre a lire quattro per ogni operaio anche per il tempo in cui restano affatto inerti.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

SELLA. Io non domando altro, se non che si faccia qui quello che si è fatto per le industrie delle cave d'ardesia.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione aderisce, purchè si dica: « sei mesi continui, » perchè così non si darà luogo a frodi.

PRESIDENTE. Il deputato Quaglia vuole la parola su questo argomento?

QUAGLIA. Siccome più sotto si dice « colla vegetale, » invece di dire qui « colla forte, » io proporrei si dicesse « colla animale, inserviente ai falegnami. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti prima di tutto l'articolo così redatto, e poi l'aggiunta.

« Colla animale (fabbrica di), lire 50. Più lire 4 per ogni operaio. »

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Sella.

SELLA. Io la formolerei così:

« La tassa sarà ridotta alla metà ove rimangano inopereose per sei mesi dell'anno. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Sella. (È approvata.)

« Colla vegetale (fabbrica di), lire 10. Più lire 4 per ogni operaio. »

Poi verrebbero i concessionari di pedaggi che si sono rimandati.

« Concierie di corami forti e teneri, lire 15. Più 40 centesimi per ogni metro cubo di fosse o tini. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione propone una modificazione a questo articolo.

In seguito alle osservazioni di persone che hanno sopra quest'industria conoscenze tecniche, sembrò meglio di to-

gliere quell'aggiunta di 40 centesimi per ogni metro cubo di fosse e di tini, e sostituirvi l'altra base di lire 4 per ogni operaio.

PRESIDENTE. Si dirà adunque: « Concierie di corami forti e teneri, lire 15. Più lire 4 per ogni operaio. »

(È approvato.)

« Cristalli (manifattura di), lire 300. »

POLLIOTTI. Mi pare che questo diritto sia troppo considerevole, e non proporzionato alla maggiore o minore importanza delle manifatture.

Io proporrei quindi che fosse ridotto il diritto fisso a lire 100, coll'aggiunta di lire 4 per ogni operaio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Allora diremo: « Cristalli (manifattura di), lire 100. Più lire 4 per ogni operaio.

« Crogiuoli (fabbrica di), lire 40.

« Direttori delle zecche a Torino e Genova, per ciascuno lire 200.

« Fabbricazione nelle carceri (impresari per la), per un laboratorio di venticinque detenuti o meno, lire 40, e lire una per ciascun altro detenuto. »

BORELLA. Io credo che nella compilazione di quest'articolo non si è badato alla diversità che passa tra la Francia e noi; capisco benissimo che in Francia ove sono grandi opifici possano sopportare un balzello così ingente, ma non mi pare che lo possano pagare i nostri appaltatori.

In Francia gli appaltatori fanno il commercio sopra larghe basi e hanno, non solo dei corrispondenti per tutta la Francia, ma per tutta l'Europa, mentre è noto che anche in Torino sotto i portici della Fiera si vendono oggetti fatti nel bagno di Tolone.

I nostri appaltatori debbono lavorare a piccolissime partite, e che cosa ne risulterà mettendo un'imposta di lire 40 sopra gli appaltatori della fabbricazione nelle carceri? Ne avverrà che questi appaltatori non vorranno più concorrere all'appalto di questi oggetti, i quali rimarranno invenduti, capitale inerte nelle nostre carceri, e perciò sarà poi costretto il signor ministro degli interni di venire a chiederci un fondo supplementare per sussidi a questi stabilimenti, nei quali sarà diminuito l'attivo per questa imposta.

Credo quindi che sia prudente per lo meno di diminuire questa imposta della metà, perchè rovinerebbe certo o gli stabilimenti o gli appaltatori.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La questione dei lavori dei detenuti nelle carceri è assai grave; essa ha dato luogo già a molte discussioni. Vi è un sentimento filantropico per cui tutti desideriamo certo che i detenuti si applichino al lavoro, perchè il lavoro è un mezzo potentissimo di morale rigenerazione, e credo che i direttori di stabilimenti carcerari debbano far sempre il loro possibile perchè in quelli si lavori il più che si può, anche quando il profitto pecuniario è piccolo, perchè vi è sempre un profitto morale. Ma bisogna riflettere eziandio che, accanto a questa considerazione ve n'è anche un'altra di molto peso, ed è questa: tutte le industrie saranno imposte quando andrà in vigore questa legge, e se nelle carceri esenteremo da questo balzello il lavoro, coloro che esercitano quelle date industrie fuori di esse diranno che la concorrenza sarà loro nociva. Questo sentimento fu così potente in Francia nel 1848, che vi furono dimostrazioni popolari assai imponenti contro il lavoro delle carceri, ed il Governo fu astretto ad appigliarsi ad una misura esorbitante, sospendendo in esse il lavoro per molti mesi, con grande scapito della moralità dei poveri detenuti.

Io ho abbastanza buona idea del mio paese per non temere l'eccesso che in modo passeggero si è veduto in Francia; ma affermo che, se si adottassero le proposte che sgravassero soverchiamente le industrie esercitate nelle carceri, noi, eccitando rivalità ed invidie, andremmo contro il nostro intento che è quello di far sì che sia migliorata la condizione dei detenuti sovra accennati, che sono certamente degni del nostro interesse e della nostra commiserazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Borella, il quale chiede che la tassa di lire 40 proposta per quest'articolo sia ridotta a 20.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

SINEO. Io proporrei almeno che si riducesse la tassa sopra ciascun detenuto. Dirò poche parole riguardo a questa proposta, la quale resta motivata sulle stesse osservazioni su cui poggiava la proposta dell'onorevole deputato Borella. Realmente qui si tratta di mantenere una imposta sopra coloro, al cui mantenimento l'erario nazionale deve provvedere. In questo modo noi prenderemo da una parte per ridonare dall'altra; ma questa mi pare cosa ripugnante mentre che noi dobbiamo, per quanto è possibile, favorire il lavoro nel carcere: il volere che ogni detenuto che lavora paghi una tassa speciale, mi pare affatto incongruo, ed è per attenuare quell'effetto che io proponevo una riduzione, non isperando l'intera soppressione.

MICHELINI. Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Sineo la quale, come egli stesso osservava, è fondata sugli stessi motivi cui poggiava la proposta Borella; e per ottenere il mio intento risponderò in poche parole all'obiezione mossa dall'onorevole relatore alla proposta Borella.

L'onorevole relatore teme che la concorrenza dei lavoratori carcerati, i prodotti dei quali possono essere venduti a più tenue prezzo, rechi danno ai lavoratori liberi. Esaminiamo quanto sia vera tale asserzione. Egli ha ragione, se ci fermiamo agli effetti immediati e temporanei. Ma siccome diventa meno proficua l'industria libera analoga all'industria esercitata dai carcerati, molti lavoratori liberi abbandoneranno quella tale industria per consecrarsi ad altra, e così, dopo qualche tempo, diminuendo la quantità offerta sarà ristabilito l'equilibrio. Si vede pertanto che, superato quel temporaneo inconveniente, il lavoro delle carceri torna utile alla pubblica ricchezza, cioè ai consumatori, e dannoso a nessuno, perchè la Camera deve ritenere che mai non manca lavoro a chi ne cerca. Siccome i prodotti si comperano gli uni cogli altri, siccome i bisogni dell'uomo sono indefiniti, di modo che, soddisfatto uno, altro nasce; così non possono mai essere troppi i prodotti creati, quantunque in certi casi vi possa essere troppa abbondanza di una data specie di prodotti.

Se reggesse l'obiezione del signor relatore, bisognerebbe respingere i prodotti che ci somministra gratuitamente la natura: questo sarebbe un mezzo di moltiplicare il lavoro.

Anche il sole fa concorrenza ai fabbricanti d'abiti, perchè d'estate non è più necessario di vestirsi cotanto come in inverno. (*Viva ilarità*)

Coloro che ridono farebbero meglio a domandare di parlare per confutarmi, ed io risponderei.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non fare rumori e di lasciare che l'oratore continui.

MICHELINI. Io dico che, se poggiasse sul vero il principio sostenuto dall'onorevole relatore, per essere logici bisognerebbe desiderare che sempre facesse freddo perchè fosse sempre necessario di andare coperti; che sempre fosse notte onde dare lavoro ai fabbricanti di candele: bisognerebbe distruggere le merci appena fabbricate onde se ne fabbricassero

di nuove. In queste cose io non vedo soggetto di risa, tanto più che un simile linguaggio è stato tenuto da celebri economisti, e fra altri da Federico Bastiat.

Appoggio quindi senza alcun timore la proposta Sineo.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti la proposta Sineo appoggiata dal deputato Michelini, la quale consiste nel ridurre alla metà l'imposta di lire una per ciascuna detenuto.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

S'intenderà adunque approvata la tassa in lire 1.

« Impresari per la fabbricazione nei ricoveri di mendicità. Per un laboratorio di 25 ricoverati o meno, lire 20, e centesimi 50 per ciascun altro ricoverato. »

BORELLA. Dopo aver perduto la battaglia sulla fabbricazione delle carceri, ho poca speranza di guadagnarne una per la fabbricazione nei ricoveri di mendicità; pure tenterò.

Invito il signor ministro ed il signor relatore ad esaminare i fondi che sono stanziati nei bilanci comunali per i ricoveri di mendicità. Essi vivono totalmente di elemosine. Ora, se noi mettiamo ancora un'imposta di lire 20 per ogni 25 ricoverati, e di più centesimi 50 per ciascun altro ricoverato, io non so dove si vorranno pigliare questi danari, e non so come gli appaltatori potranno continuare a valersi dell'opera di questi ospizi.

Si noti inoltre che in questi stabilimenti di mendicità, appunto per la mancanza di mezzi non si sono ancora potute provvedere le macchine necessarie per fare stoffe e tessuti di qualche rilievo. I loro lavori sono quindi di poca importanza; motivo per cui sarebbe incomportabile la tassa di 50 centesimi per ogni ricoverato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che con un emendamento si possa rimediare a quello che v'è di assolutamente fondato nella domanda dell'onorevole preopinante. Io penso che la tassa fissa debba essere mantenuta, poichè è così mite che non può avere alcuna influenza sul prezzo che corrisponderà l'impresario. In un ricovero di trecento o quattrocento persone, non saranno 20 lire di più o 20 lire di meno che potranno distogliere un impresario dall'adoperare il lavoro dei ricoverati.

BORELLA. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quanto alla tassa proporzionale, veramente bisognerebbe fare qualche variazione, perchè nei ricoveri di mendicità s'impiegano talvolta persone le quali non sono suscettibili che di un tenuissimo lavoro, che non può nemmeno essere calcolato la metà di quello d'un operaio libero. Quindi io non avrei difficoltà a ridurre la tassa da 50 a 20 centesimi.

BORELLA. Le ultime parole dette dall'onorevole presidente del Consiglio mi fanno appunto ricordare di una cosa che mi era dimenticato di far notare.

Nelle carceri si hanno generalmente operai utili, invece nei ricoveri di mendicità quali sono questi operai? Sono tutte persone che, o per malattie sofferte o per altri incomodi, sono generalmente incapaci al lavoro. Quindi sopra che cosa imponete voi? Sopra una cosa che non esiste. Almeno almeno si adottasse un emendamento il quale stabilisse un'imposta di centesimi 20, come diceva il signor ministro, sugli operai utili...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si dica « validi, » ed io accetto.

BORELLA. Allora io l'ammetto, altrimenti sarebbe veramente incomportabile.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione riconosce che vi sono ragioni molto più speciali per questa riduzione

che non ce ne fossero per le carceri; essa osserva che, siccome l'imposta gravita soltanto sugli impresari, si esclude una gran parte della popolazione di queste case, giacchè i vecchi ed i ragazzi non sono generalmente accettati dagli impresari. Essi bensì fanno alcuni piccoli lavori, come sarebbero le vecchie che fanno calzette ed altre cose che non fanno parte di un opificio che cammini per conto dell'impresario. Si è per questo che la Commissione crede che tali ricoverati fossero già esenti, ma siccome la preposta del deputato Borella spiega meglio il concetto, la Commissione vi aderisce.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del deputato Borella.

« Fabbricazione nei ricoveri di mendicizia (impresari per la).

« Per un laboratorio di venticinque ricoverati validi o meno, lire 20, e centesimi 20 per ciascun altro ricoverato valido.

« Falci e falcette (fabbrica di), lire 25. Più lire 5 per ogni operaio. »

ZIRIO. Mi pare che quest'articolo sia già contemplato nella tavola A, classe quinta, sotto la denominazione: « Fabbri (negozianti di oggetti in ferro e ferraccio, e lavoratori con bottega). »

Si potrebbe forse dire che in quest'articolo si è voluto contemplare coloro che non si danno che a fabbricare falci e falcette esclusivamente. Ma io faccio osservare che sarebbe facile di far frode alla legge, qualora si volesse fare una categoria separata, inquantochè sarebbe facile di associare alla fabbricazione delle falci altri oggetti di ferro. E viceversa nelle officine destinate principalmente alla lavorazione di oggetti diversi di ferramenta, associarvi anche la lavorazione delle falci e falcette.

Io credo dunque che quest'articolo debba assolutamente essere soppresso, perchè parmi incluso nel sopra citato.

QUAGLIA. Quest'articolo deve essere compreso fra quelli rimandati alla Commissione, perchè si desiderano di comprendere in un solo tutti gli oggetti che possono fabbricarsi in una officina, e quindi deve essere sospeso.

PRESIDENTE. Aderisce la Commissione?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà sospeso quest'articolo.

« Falegnami, lire 25. »

ZIRIO. Qui è la stessa osservazione a fare, perchè i falegnami sono compresi nella classe terza della tabella A.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Là sarebbero i falegnami con quattro operai, e qui sarebbero i falegnami con più di quattro operai.

CHARLE. Si potrebbe dire « con cinque o più operai, » e con ciò sarebbe tolto ogni equivoco.

SELLA. Chiedo alla Commissione perchè si sia introdotto un diverso trattamento pegli operai falegnami e quelli occupati nelle ferriere. Pei primi, esenzione da ogni diritto se con soli cinque operai, pei secondi no. Poi altra discrepanza: lire quattro per ciascun operaio falegname; lire tre per i fabbri serraglieri. Evidentemente si dovrebbe tenere lo stesso trattamento.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Qualunque sia la decisione della Camera, dietro le osservazioni che sono state fatte sull'industria del ferro, è certo che, adottando il principio della legge, si metteranno già vari diritti sul ferro; si porrà un diritto pel forno reale per la prima fusione, e ne' forni secondari per la seconda fusione. Si è creduto che si poteva fare un qualche vantaggio a quest'industria nella terza operazione, mentre che i falegnami lavorano sopra una materia prima, non tassata specialmente.

SELLA. Il signor relatore ha osservato che queste ferriere si dovrebbero favorire: allora, perchè non ha esentato dal diritto gli operai, quando sono in numero inferiore a cinque?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Questa osservazione è un po' tarda; adesso non possiamo più cambiare quello che è stato votato nella tabella A per i magnani o toppalachiave, come si sono voluti chiamare; quello che sarà tassato in una tavola non lo sarà nell'altra. Ma l'osservazione non essendo stata comunicata in tempo alla Commissione, non saprei ora bene rispondere. Se si vuol fare una proposta specifica, allora si vedrà se sarà il caso di rimandarla alla Commissione; ma in quanto all'osservazione, come ho detto, siccome è venuta al momento della votazione, forse è un po' tardi perchè io possa dare quelle spiegazioni che furono date a quelli che fecero osservazioni relativamente ai magnani.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

FARINA PAOLO. Vorrei osservare che non mi pare che ci sia proporzione fra quanto si dice relativamente ai falegnami nella classe terza e nella classe quinta, e quanto si stabilisce in questa tabella. Un falegname nella terza classe pagherà lire 80, mentre in questa tabella non pagherà che lire 25, più lire 4 per ogni operaio. Mi pare che in questo non vi sia proporzione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Nella terza classe della tabella A sono contemplati i falegnami impresari somministratori, quelli che riuniscono la qualità, come direbbero i Francesi, d'impresari di *charpenterie*, e questi possono benissimo sopportare la tassa stabilita per la terza classe, perchè questo è un esercizio di una certa importanza; ed è poi giusto che siano compresi nella tavola A, in cui si ha riguardo alla popolazione.

Qui il concetto della Commissione è stato di colpire quei falegnami che fanno opere, come sarebbero quelle per ponti di legno da mettersi sulle strade, o per rendere quadri gli alberi rotondi trasformandoli in travi.

Questi falegnami lavorano, non solo pel municipio in cui abitano, ma anche per altri consumatori posti a distanza: le professioni contemplate in questa tavola sono appunto quelle che si esercitano pel servizio di una popolazione sparsa in un raggio di consumo di una certa estensione; per conseguenza sono due cose diverse. Ma credo che il prudente arbitrio al quale si deve sovente ricorrere, distinguerà facilmente l'impresario somministratore di opere di grossa ministeria da quello che lavora per la città dove abita, da quello che lavora per opere pubbliche, per opere che non si riferiscono esclusivamente all'abitato in cui si trova, e per conseguenza non devono essere tassati per rapporto alla popolazione.

FARINA PAOLO. Veramente io non giungo a capire come un negoziante falegname all'ingrosso non si possa riguardare come un appaltatore di opere da falegname; se fornisce di queste opere all'ingrosso, mi pare che si possa riguardare come un appaltatore.

Di più l'onorevole relatore mi ha risposto, quanto ai falegnami posti nella terza classe, ma non relativamente a quelli posti nella quinta, cioè i falegnami per l'armatura degli edifici e dei coperti, i quali, quantunque lavorino assai grossolanamente, verrebbero colpiti maggiormente che non i falegnami e i legnaiuoli posti in questa tabella, lo che mi pare costituisca una estrema sproporzione.

In questo stato di cose io proporrei che questa categoria venisse rimandata alla Commissione affinchè, considerate le classificazioni che si trovano nella tabella A, riferisca nella successiva seduta su questa questione che mi sembra degna di seria considerazione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione ha già studiato una volta questa questione, specialmente sulla proposta, se non m'inganno, dell'onorevole Crosa, e fu allora combinata questa emendazione che fu già stampata.

Anche nella classe quinta vennero collocati i falegnami che lavorano per edifizii e coperti, poichè essi lavorano per il municipio in cui stanno; un falegname che sta a Torino non farà edifizii e coperti nemmeno ad Asti nè ad Alessandria.

Ma, riguardo a questi altri falegnami che abbiamo poi considerati nella tabella D, essi hanno un certo numero di operai e non lavorano solo pel servizio della popolazione agglomerata nel municipio; si è pertanto considerato nei primi l'elemento della popolazione, e se l'onorevole Farina paragona le cifre, vedrà che la classe quinta della tabella A in certi casi è meno aggravata che non i falegnami contemplati nella tabella D.

Il concetto fondamentale fu di colpire, nella tavola A, gli esercenti un'industria che torna esclusivamente a beneficio degli abitanti del loro municipio; quelli poi che lavorano a beneficio di tutto un distretto o provincia furono collocati nella tabella D.

FARINA PAOLO. Farò semplicemente osservare che le espressioni generiche qui usate non indicano questa diversità di categorie dipendentemente dal lavoro piuttosto in un municipio che in un altro, in un centro di gran popolazione o in un centro minore.

Le classazioni portate nella tabella D sono generiche, e quindi si applicano tanto a Torino quanto a qualunque altro sito; dunque non ne può venire che i fabbricanti in Torino, che lavorano per legnami dei tetti, si debbano considerare esclusivamente compresi nella tabella A, invece che nella tabella D; in conseguenza mi pare non siasi per anco risposto all'eccezione, e insisto perchè sia rimandato questo articolo alla Commissione.

VALERIO. Io credo che l'onorevole deputato Farina abbia ragione, e che convenga mettere una spiegazione in queste varie classificazioni, senza del che si lascierebbe troppo arbitrio al fisco.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Se in fine della tabella sarà necessaria un'avvertenza, si potrà formulare come si è fatto per la tabella A; ma osservo però che il concetto generale della tabella è indicato nel suo titolo di *Professioni imposte senza riguardo alla popolazione*.

Le professioni che lavorano abitualmente per una cerchia di consumatori che si estende al di là del municipio, non era logico che fossero tassate sulla base della popolazione del municipio medesimo in cui abitano, mentre per quegli esercenti che lavorano esclusivamente nella cerchia del municipio, questo era logico.

In quanto a quei falegnami i quali lavorano per i tetti, essi lavorano sempre in una città, perchè non possono poi comodamente andar a lavorare lontano; dimodochè parve conveniente di classificarli secondo le popolazioni, e pagheranno poi meno di quegli altri.

Ma, ripeto, è regola generale di diritto che una disposizione speciale deroga alle regole generali; quelli che lavorano per i tetti nello stesso municipio, potranno sempre invocare quella disposizione speciale che li favorisce in cospetto di una disposizione generale che li aggraverebbe di più.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione sarebbe in questi termini:

« Falegnami con cinque o più operai, lire 25. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

« Più lire 4 per ogni altro operaio. »

POLLIOTTI. Io credo che bisognerebbe dire « oltre cinque operai, » per togliere ogni dubbio.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire:

« Più lire 4 per ogni altro operaio eccedente il numero di cinque. »

BOTTONE. Se non erro, parmi che s'intenda di colpire il quinto operaio...

Una voce. No! Si colpirebbero solo quelli che sarebbero in più.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo nei seguenti termini:

« Più lire 4 per ogni altro operaio eccedente il numero di cinque. »

(È approvato.)

« Fecole di patate (fabbriche di), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Fu osservato alla Commissione che era meglio dir *fecola* invece di *fecole*, e di più che quest'industria, essendo da favorire, si poteva ridurre il diritto a lire 3 per ogni operaio.

La Commissione ha pure accolto questa proposta, che credo essere dell'onorevole deputato Valerio.

PRESIDENTE. « Fecola di patate (fabbriche di), lire 20; per ogni operaio lire 3. »

(È approvato.)

« Ferrerie. »

Questo articolo deve essere riservato giusta la proposta Quaglia.

« Filature di lana, canape o lino, con cinquecento fusi o meno, non comprese le operazioni preparatorie, lire 26, e lire 4 per ogni cento fusi in più. »

VALERIO. Io domando per quest'industria lo stesso trattamento che ha in Francia, cioè 15 lire per ogni fabbricante e tre lire per gli operai. In Francia queste industrie sono floridissime e molto protette; da noi disgraziatamente noi sono guari, e non è coll'aggravarle di troppo che riuscirà il Governo a sostenerle. Specialmente le filature di lino e di canape da noi non hanno ancora preso lo sviluppo che dovrebbero avere, e che sono suscettibili di ricevere; in conseguenza io stimo che, assoggettandole al dazio di cui sono gravate in Francia, sia richiedere da queste industrie quanto si può da loro ragionevolmente ripetere.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Valerio propone di ridurre per queste industrie il diritto fisso a lire 15 e il diritto proporzionale a lire 3.

Egli si fonda sull'esempio della Francia e sulla condizione in cui si trova quest'industria da noi. È vero che in Francia il diritto fisso, è meno elevato del due per cento; ma, oltre al diritto fisso quest'industria paga anche in Francia il diritto proporzionale d'un cinquantesimo. Ora, se si valutasse al vero suo valore la rendita della fabbricazione, io credo che questo cinquantesimo aumenterebbe d'assai la tassa sugli strumenti di produzione; tuttavia, siccome le filature di cotone pagherebbero meno, io non avrei difficoltà d'ammettere la stessa tassa di lire 16 e di lire 3 per ogni cento fusi in più per le manifatture di lana, canape e lino, tanto più che le filature di cotone sono in migliori condizioni di queste.

VALERIO. Accetto.

QUAGLIA. Io credo che si debba fare una distinzione in questo genere di fabbriche, sia per la lana, canape e lino, sia per il cotone. Siccome il prodotto e il guadagno sono molto diversi, secondo che queste filature hanno luogo con mezzi

meccanici, oppure a mano, io proporrei una diminuzione di tassa, della metà per queste ultime, o l'intera esenzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Le filature a mano non pagano.

VALERIO. Le filature a mano non sono colpite, perchè sono colpite le sole filature che hanno 500 fusi, e non è questo il caso delle filature a mano.

QUAGLIA. La legge dice: « con 500 fusi o meno, » dunque sono colpite anche quelle di cui parlo, le quali esistono benissimo in molti luoghi, e presso que' tali che non poterono ancora fare la spesa di sostituirvi le macchine moderne.

Nel distretto elettorale che io rappresento, in Chieri, si trovano molte di queste filature, quivi non ci sono macchine a vapore, non c'è acqua che possa servire di motore; vi si lavorano dei fili molto grossi, più grossi del numero uno, e serve a far le trame delle coperte più grossolane per personale o cavalli; io quindi proporrei che l'imposta fosse ridotta alla metà per le filature a mano.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Chiedo la parola.

Non avendo nulla a dire sull'articolo *Filature di lana*, io mi era riservato di parlare sull'articolo *Filature di cotone*: però in quest'occorrenza debbo riferire alla Camera sopra una petizione presentata due giorni fa dal deputato Quaglia, ed iscritta sotto il numero 5132.

Questa petizione è sottoscritta dai principali fabbricanti che esercitano nella città di Chieri l'industria del cotone: essi indicano veramente speciali circostanze di quest'industria che sono degne di particolare riguardo. La Commissione aveva già deliberato ieri di proporre due emendamenti in favore di questi ricorrenti, uno all'articolo *Filature di cotone*, e l'altro all'articolo che verrà poi a suo tempo sotto la rubrica *Tessitura di cotone*. Questi fabbricanti espongono che la città di Chieri è stata lungo tempo rinomata per la sua industria nel cotone, per la fabbricazione, cioè, di quelle stoffe che prendono appunto il nome da quella città, e che ora quell'industria è alquanto minacciata da una gran concorrenza. Viene a questo proposito la questione delle filature a mano; qui bisogna antivenire un equivoco.

La persona che fila con un fuso a mano non è compresa in tale disposizione; ma vi sono quei piccoli ordigni meccanici che si chiamano *jeannettes*, e si fanno girare colle mani.

Questi meccanismi dovranno cessare ben presto perchè non possono certamente sostenere la concorrenza delle *mull-Jenny* mosse dall'acqua. Essendovi cionullameno molti operai che servono ancora di questa macchina, la Commissione ha perciò creduto di dover proporre un emendamento all'articolo *Filatura di cotone*, che propriamente non è ancora in discussione, ma del quale parlo perchè ha rapporto a questa petizione. Questo consiste in una disposizione, secondo la quale, sarebbe detto:

« Questo diritto sul cotone verrà ridotto di un terzo per le macchine mosse in movimento a mano d'uomini. »

Qui dichiaro che, se si trattasse di una industria nuova, non proporrei questo emendamento, perchè queste macchine mosse a mano d'uomini non è razionale che più si stabiliscano; ma dove esistono bisogna lasciarle finire col corso naturale delle cose, e non precipitare la loro inevitabile rovina.

Nella stesso tempo dichiaro che, quanto alle filature di lana, canape o lino, la Commissione aderisce a quello che ha detto pur ora l'onorevole ministro.

VALERIO. Io propongo che si dica *filature idrauliche od a vapore*, e ciò sia per il lino, il canape la lana ed il cotone; e così è tolta ogni ambiguità.

Io penso che le filature a mano di quei prodotti sono an-

date così al basso, da essere inutile colpirle, perchè sarebbe colpire un morto, e che per conseguenza le filature a mano debbano rimanere esenti da imposta; chè questa non è più un'industria, è un lavoro che si fa in qualche famiglia di povera gente la quale ne trae scarso sostentamento.

PRESIDENTE. Aderisce il ministro a questa modificazione?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Si può aderire.

PRESIDENTE. Allora rimane tolta di mezzo la proposta del deputato Quaglia.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Osservo che la proposta del deputato Quaglia è diversa; essa è specialmente in favore del cotone.

QUAGLIA. È in favore speciale del cotone.

VALERIO. La mia abbraccia i due articoli. Secondo essa si direbbe: « Filatura idraulica od a vapore di lana, canape, lino e cotone. »

PRESIDENTE. Allora non ha più senso l'emendamento per le macchine mosse a mano d'uomini.

VALERIO. Ma io lo rigetto.

SELLA. Darò una spiegazione a questo riguardo. Abbiamo la filatura che si esercita sopra un sol fuso da quelle povere donne filatrici, mediante quel semplice congegno che tutti conosciamo. Poi abbiamo le *jeannettes* che si fanno muovere a mano, cioè, un uomo fa muovere 35, 40, 50 e fino a 60 fusi; poi ci è la filatura meccanica, che è quella che si esercita colle *mull-Jenny*. Se si vuole soltanto colpire quest'ultima, lo si potrebbe indicando filatura colle *mull-Jenny*.

MALAN. Mi permetto di osservare all'onorevole deputato Sella, che non vi sono solo le *mull-Jenny*, ma ci sono anche le *continues*. Ora, se si adottasse la sua locuzione, sarebbero esenti queste macchine, che servono per filare il cotone.

Poichè ho la parola, mi permetterò di osservare che non mi pare giusto l'esonerare quelli che si servono delle *jeannettes*; io stimo che si possa benissimo fare per essi una riduzione, che io proporrei della metà, ma penso che debbano essere colpiti, perchè servono i fili che si fanno per le coperte di cotone, pei generi molto più ordinari. Nel rimanente poi io non insisto; dico solo che non mi par giusto che vadano affatto esenti da tassa.

QUAGLIA. Io intenderei fare un piccolo emendamento alla proposta del deputato Valerio, la quale consisterebbe nel dire « con motore inanimato, » il che significa con vapore, con l'acqua o con qualunque altro mezzo, che l'industria possieda ora o che possa scoprire. Dicendo « con motore inanimato » si comprendono tanto le *mull-Jenny* o le *continues*, quanto tutte quelle altre che il progresso delle arti potrebbe creare, e si escludono le *jeannettes* o altri filatoi con cui si lavora a mano.

VALERIO. Io mantengo la mia redazione sottoemendata dal deputato Quaglia, perchè queste *jeannettes* non fanno più che un filo grossolano; sono un'industria caduta, la quale prepara il filo per le grosse coperte che servono a coprire la povera gente. È un'industria la quale è proprio moribonda, ed è inutile il farsi a colpire i moribondi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crosa.

CROSA. Io vi rinuncio dietro quanto ha detto l'onorevole Valerio.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento Malan, perchè non le pare utile di esonerare interamente quest'industria; ed accetta pure la locuzione del deputato Quaglia, cioè d'adottare le parole: *con motore inanimato*.

PRESIDENTE. Allora comincerò a mettere ai voti la prima proposta del deputato Valerio, la quale non sembra essere contestata.

« Filatura, con motore inanimato, di lana, canape o lino, con fusi 500 o meno, comprese le operazioni preparatorie, lire 16. »

(È approvato.)

« Per ogni 100 fusi in più, lire 5. »

« Filatura di cotone con 500 fusi o meno, non comprese le operazioni preparatorie, lire 16. Più lire 3 per ogni 100 fusi in più. »

(È approvato.)

Ora verrebbe la volta della proposta Malan, cioè:

« Filatura di lana, canape o lino con movimento d'uomini... »

VALERIO. Domando la parola.

Il signor ministro ha accettato il mio emendamento; io spero che la Camera non vorrà essere più fiscale del Ministero verso un'industria che è caduta in mano di persone bisognose.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Domanderei se l'onorevole Malan non ha gravi obiezioni a proporre a questa totale soppressione di diritto.

MALAN. Mi riferisco alla Camera.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. « Fili di cotone, canape o lino (torcitori di) col mezzo di mulinelle: per ciascun mulino lire 10. »

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Qui bisognerebbe aggiungere « ciascun mulino od altro apparato meccanico. »

(Si approvano senza discussione i seguenti articoli:)

PRESIDENTE. « Fili di cotone, canape o lino (torcitori di) col mezzo di mulinelle: per ciascun mulino od altro apparato meccanico lire 10. »

« Fili di canape e lino (torcitori di) col mezzo di fusi, con 500 fusi o meno, lire 20. Più lire 3 per ogni centinaio di fusi in più. »

« Fonderie di rame (rimandato alla Commissione). »

« Fonderie di rame e bronzo, id. »

« Fonderie in ferro di seconda fusione, id. »

« Forme per lo zucchero (fabbrica di), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio. »

« Frantoio e lavatoio di minerale. »

(Riservato.)

« Gesso. » Qui viene l'emendamento del deputato Mellana il quale propone, invece di 20 lire per ogni forno, lire 10.

MELLANA. Domando la parola per una nuova proposta.

Io aveva fatto l'osservazione cumulativamente per le fornaci da mattoni e da gesso; ma ora osservo che il gesso deve imporsi molto meno perchè non vi è paragone fra le fornaci di mattoni e quelle di gesso: per conseguenza propongo lire 5, e parmi che lo stesso ministro vi debba aderire.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì, si può aderire, è una classe che non è troppo prospera.

PRESIDENTE. « Gesso (fabbrica di), per ogni forno, lire 5. »

(È approvato.)

« Ghiacciaie (proprietari od esercenti di), per ogni ghiacciaia, lire 20. »

CROSA. Invocherei l'indulgenza della Camera e del signor ministro per quelle ghiacciaie che sono esclusivamente adette agli ospedali.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle fi-

nanze. Queste evidentemente non pagano; si colpiscono di tassa soltanto quelle di cui si fa smercio. In alcune provincie, come a Vercelli, le ghiacciaie sono indispensabili per la fabbricazione del butirro, e non si possono ragionevolmente colpire.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Si potrebbe adottare per maggior chiarezza: « Proprietari delle ghiacciaie che ne fanno smercio. »

PRESIDENTE. « Ghiacciaie (proprietari od esercenti che ne fanno smercio): per ogni ghiacciaia lire 20. »

(È approvato.)

(Si approvano altresì i seguenti due articoli:)

« Imbianchimento della cera (stabilimento per l'), lire 15. Più lire 4 per ogni operaio. »

« Imbianchimento di tele e filo pel commercio in via meccanica o chimica, lire 20. Più lire 4 per ogni operaio. »

Ora vengono gl'impresari, articolo che deve essere compreso fra quelli rimandati alla Commissione.

« Inchiostro da stampa (fabbricanti di), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio. »

« Incudini. »

(Sospeso.)

« Laminatoi. »

(Sospeso.)

« Lamine per i tessitori (fabbriche di) con procedimenti meccanici, lire 80. »

SELLA. Il vocabolo *lamine* è desunto dal francese *lames*. Sarebbe più proprio il dire *lisse* o *licci*.

Voci. Michelini? Michelini?

MICHELINI. E Michelini approva.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Credo che generalmente le lisse siano fatte di fili, e queste lamine sono fatte di acciaio.

PRESIDENTE. Quale è il vocabolo che il deputato Sella propone di sostituire a lamine?

SELLA. Si deve dire lisse o licci.

PRESIDENTE. « Lisse o licci per i tessitori (fabbriche di, con procedimenti meccanici), lire 80. »

« Latta (fabbrica di), lire 60. Più lire 4 per ogni operaio. »

« Letti militari (impresa generale), lire 200. »

QUAGLIA. Domando una spiegazione: cioè, se qui s'intenda di colpire il fabbricante o quello che ha l'impresa di mantenere forniti di biancheria, ecc., i letti delle caserme tutto l'anno.

Voci. L'impresario de' letti.

QUAGLIA. Allora bisogna colpire tutte le imprese militari, oppure anche esonerare questa; perchè chi fornisce letti nuovi ha un'impresa, quello al contrario che ne tiene conto e provvede il casermaggio n'ha un'altra; il primo non è che un magnano che avrà già a pagare la patente per proprio conto; e non credo possa categorizzarsi per professione fabbricante di letti militari.

PRESIDENTE. Quest'articolo dovrebbe essere rimandato, perchè entra nel numero degl'impresari.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. La Commissione accetta il rinvio.

PRESIDENTE. « Lime (fabbrica di), lire 120. Più lire 5 per ogni operaio. » Anche questo va rimandato.

« Luci da specchio (manifattura di), lire 400. »

POLLIOTTI. Per la stessa ragione che fu già adottata la mia proposta riguardo alla manifattura di cristalli, credo si debba diminuire questo diritto a lire 100, coll'aggiunta di lire 4 per ogni operaio.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Le luci da specchio ven-

gono per lo più dalla Francia e dalla Boemia, è verissimo; ma, quantunque questa industria non esista da noi, converrà mantenere questo articolo, perchè potrebbe forse stabilirsi in Savoia. Però debbo notare che a tal uopo occorrerebbero opifici sopra una grande scala.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla proposta del deputato Polliotti?

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Aderisco.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero acconsente pure.

PRESIDENTE. Si dirà dunque: « Luci da specchio (manifattura di), lire 100. Più lire 4 per ogni operaio.

« Macchine a vapore, torchi per le stamperie, macchine per la filatura e tessitura, ed altre grandi macchine (costruttori di), lire 5 per ogni operaio.

« Magli, per ogni albero a boccioli (*Jécamage*), lire 20. »

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sarebbe riservato questo articolo, come pure il seguente.

PRESIDENTE. « Maiolica (manifattura di), per ogni forno lire 40. »

**PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI 400,000
LIRE AL GOVERNO PER CONCEDERE MUTUI A
SUDDITI SARDI STATI COLPITI DAL SEQUESTRO
DEI LORO BENI ORDENATO DALL'AUSTRIA.**

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso a chiedere un credito di lire 400,000 onde po-

tere concedere mutui ai sudditi sardi che sono stati colpiti dal sequestro decretato dal Governo austriaco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1694.)

VALERIO. Domando che il Ministero deponga sul banco della Presidenza tutte le carte diplomatiche relative alla grave contingenza che ha motivata la presentazione di questa legge, e si compiaccia di designare quali siano quelle di cui non crede dannosa la stampa, affinchè siano stampate e distribuite ai deputati.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il ministro aveva intenzione di comunicare alla Commissione tutte le carte a cui ha accennato il deputato Valerio, a fine di vedere, d'accordo colla Commissione stessa, quali siano quelle che si possano dare alle stampe, senza che se ne debba temere verun inconveniente.

Siffatto sistema è quello che si è sempre adottato, e che si trovò il più logico e conveniente. (*Bene!*)

VALERIO. Aderisco.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La Commissione delle petizioni è invitata a riunirsi domani alle ore 11.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento della tassa sull'industria e commercio, sulle arti e professioni liberali.